

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	4
GIUSTIZIA (II)	»	14
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	33
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	40
FINANZE (VI)	»	48
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	57
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	59
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	60

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00034 Mariastella Bianchi sulla sospensione delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia, audizione di rappresentanti dell'ENI e del Prof. Enzo Di Salvatore, docente di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Teramo

3

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 13 febbraio 2014.

Audizione nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00034 Mariastella Bianchi sulla sospensione delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia, audizione di rappresentanti dell'ENI e del Prof. Enzo Di Salvatore, docente di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Teramo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 15.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	4
5-02145 Fiano e Rosato: Sul concorso interno per la nomina alla qualifica di vice-sovrintendente della polizia di Stato bandito con decreto del Capo della polizia del 23 dicembre 2013	4
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	10
5-02146 Matteo Bragantini e Rondini: Su presunte irregolarità fiscali nel comune di Lacchiarella	5
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	12
5-02147 Dadone e Paolo Bernini: Sulle sanzioni disciplinari erogate nei confronti di agenti di polizia a seguito di condanna penale definitiva	7
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	13

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 13 febbraio 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02145 Fiano e Rosato: Sul concorso interno per la nomina alla qualifica di vice-sovrintendente della polizia di Stato bandito con decreto del Capo della polizia del 23 dicembre 2013.

Emanuele FIANO (PD), illustra l'interrogazione in titolo evidenziando che la questione in essa trattata riveste particolare importanza in quanto incide sulle aspettative di migliaia di persone che svolgono un importante lavoro in comparti rilevanti quali quelli della sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico.

Ricorda che il decreto-legge n. 101 del 2013, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha introdotto una serie di disposizioni innovative anche in relazione al tema della immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso

del lavoro flessibile nel pubblico impiego. Fa presente che l'articolo 4, in particolare, ha stabilito che nella pubblica amministrazione si possa entrare solo con contratto a tempo indeterminato e che il reclutamento non possa più avvenire al di fuori delle procedure concorsuali, salva la previsione di sanzioni erariali, economiche e disciplinari per quei dirigenti che violino tali disposizioni. Rileva, altresì, che il comma 3 del medesimo articolo 4 ha conseguentemente previsto che, fino al 31 dicembre 2016, non possano avviarsi nuovi concorsi se prima non sono stati immessi in servizio tutti i vincitori di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, collocati nelle proprie graduatorie vincenti, e se non sia stata prima verificata l'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, e relative alle professionalità necessarie. Sottolinea che, durante l'esame in commissione del provvedimento, nel corso della seduta di martedì 15 ottobre 2013, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione D'Alia – da lui sollecitato – confermava esplicitamente l'applicazione del suddetto articolo 4, commi 3, 4 e 5, anche ai lavoratori del comparto sicurezza, soccorso pubblico e difesa.

Ricorda che, nel corso dell'approvazione della legge di stabilità, il Governo aveva formulato parere contrario su un emendamento dell'onorevole Nesci, peraltro condiviso dal suo gruppo, che chiedeva lo scorrimento delle graduatorie interne alla polizia di Stato per coprire i posti vacanti di sovrintendente, determinandone così la bocciatura.

Evidenzia le problematiche connesse ad un contenzioso avverso il concorso interno, per titoli di servizio e superamento di successivo corso di formazione professionale, a 7563 posti, per la nomina alla qualifica di vice-sovrintendente della polizia di Stato di cui al decreto del Capo della polizia del 23 dicembre 2013, al fine di verificarne la conformità al citato articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013

con l'effetto di ottenere lo scorrimento delle graduatorie relative a concorsi già espletati.

Auspica che lo scorrimento delle graduatorie sia effettuato anche in occasione delle future assunzioni che si renderanno necessarie nei comparti della sicurezza, difesa e soccorso pubblico in vista dello svolgimento dell'Expo 2015.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Emanuele FIANO (PD), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, in primo luogo in quanto la sentenza del Consiglio di Stato n.14 del 20 luglio 2011, citata nella risposta, che ha statuito la regola generale dello scorrimento non assoluto e incondizionato delle graduatorie dei concorsi precedentemente svolti dalle pubbliche amministrazioni, è antecedente rispetto al decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013.

Prende atto di quanto evidenziato nella risposta rispetto all'esigenza di tenere conto delle aspettative di tutti coloro che hanno maturato il requisito dei quattro anni di anzianità nel ruolo degli Assistenti ed Agenti della Polizia di Stato, ma è, a suo avviso, necessario tutelare le aspettative dei soggetti che risultano già vincitori o idonei relativamente a concorsi per esami banditi per ricoprire qualifica di vice-sovrintendente della polizia di Stato.

Fa infine presente che continuerà a seguire la questione oggetto dell'interrogazione al fine di trovare una soluzione equa che tuteli i lavoratori dei comparti sicurezza, soccorso pubblico e difesa.

5-02146 Matteo Bragantini e Rondini: Su presunte irregolarità fiscali nel comune di Lacchiarella.

Marco RONDINI (LNA), illustra l'interrogazione in titolo, nella quale si ricorda che il 15 febbraio 2012, era stata presentata l'interrogazione a risposta immediata n. 5-06170 in cui si rilevava che il giorno

13 maggio 2011, a Lacchiarella (Milano), vi è stata una diffusione a mezzo stampa di uno scritto prodotto dal consigliere di maggioranza dell'amministrazione comunale di Lacchiarella, signor Fausto Franceschi, eletto regolarmente nella lista civica « Vivere Lacchiarella », il quale ha denunciato pubblicamente il grave fenomeno di evasione fiscale da parte della locale pro-loco, dell'abituale prassi di ricevere denaro da terzi senza emettere alcun tipo di fattura o ricevuta che attesti l'avvenuto incameramento di denaro, provento di affitti e usufrutti di strutture pubbliche di proprietà del comune di Lacchiarella, denunciando l'esistenza di un non chiaro e quantificabile « giro di nero » ovvero di denaro non tracciabile del quale non è chiara la sua destinazione e il suo utilizzo; veniva altresì evidenziato dal signor Fausto Franceschi, che il sindaco *pro-tempore* signor Luigi Acerbi era stato avvisato da tempo, tramite lettere scritte dallo stesso Franceschi (la prima risalirebbe all'agosto del 2010) di quanto accadeva nella pro-loco, stigmatizzando il fatto che lo stesso Acerbi non avesse mai presentato alcun atto formale o azioni d'indagine o di controllo a seguito della denuncia del consigliere comunale appartenente alla sua coalizione il quale evidenziava che il sindaco da tempo sapesse di quanto accadeva, che nulla era stato fatto e che esso fosse connivente; vengono nominati altri due consiglieri di maggioranza, dei quali non vengono esplicitati i nomi, che sono testimoni e vittime di questo tipo di gestione scorretta; il signor Fausto Franceschi, essendo anche consigliere della pro-loco di Lacchiarella, in quanto una rappresentanza di consiglieri comunali che di diritto occupano tre posti nel consiglio di amministrazione della pro-loco (2 di maggioranza e 1 di minoranza) a seguito del rilevante contributo elargito dalla giunta comunale pari a 30.350,00 euro l'anno, ha denunciato che all'atto della richiesta di visionare i bilanci della pro-loco ha ricevuto un categorico rifiuto da parte del presidente della pro-loco signor Campagnoli; il signor Fausto Franceschi ha denunciato che i consiglieri di

maggioranza abbiano cercato di minimizzare e che mal sopportino la sua iniziativa facendo così supporre un ulteriore numero di soggetti, appartenenti alla maggioranza del gruppo consigliere « Vivere Lacchiarella », parimenti conniventi.

Ricorda che gli organi di stampa hanno ripreso quanto accaduto su denuncia dei cittadini di Lacchiarella; l'8 giugno 2011 è comparso un articolo su *La Padania* – pagine 8 e 9 – e il 10 giugno 2011 la notizia è stata diffusa al TG di *Primarete Lombardia e Telecolor*.

Nella suddetta interrogazione si chiedeva quindi di sapere se, a seguito della grave denuncia e alla comprovata mancanza di trasparenza e di un comportamento integerrimo da parte dei consiglieri comunali di maggioranza, non si intendesse valutare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Ricorda che in quella occasione il Ministro dell'interno *pro tempore* aveva così risposto: « La richiesta viene posta in relazione alla gestione della pro-loco e alla asserita mancanza di vigilanza sull'associazione da parte dell'Amministrazione comunale. Al riguardo, ricordo che il Comune di Lacchiarella ha rinnovato i propri organi elettivi nel giugno 2009. Sindaco è stato eletto il dottor Luigi Acerbi alla guida di una lista in seno alla quale è stato eletto consigliere comunale Fausto Franceschi. Quest'ultimo secondo quanto riportato dal quotidiano *La Padania* l'8 giugno dello scorso anno, avrebbe lamentato irregolarità fiscali e opacità finanziaria nella gestione della locale pro-loco, asserendo la mancanza di vigilanza da parte del Sindaco e degli altri colleghi di maggioranza. Secondo quanto riferito dal locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza, non risultano, al momento, elementi che confermino quanto riportato nell'articolo di stampa. In ogni caso, lo stesso Comando Provinciale ha avviato un'attività di indagine volta all'accertamento di eventuali irregolarità. Ricordo che per esercitare i poteri di rimozione e sospensione di amministratori locali – ai

sensi dell'articolo 142 del Testo Unico sugli Enti locali – è necessaria l'esistenza, tra gli altri, di « gravi e persistenti violazioni di legge » ovvero, secondo giurisprudenza consolidata, della reiterazione di azioni illegali o di comportamenti omissivi, trascurando colpevolmente l'adozione di atti obbligatoriamente connessi all'esercizio delle proprie funzioni. A tal fine, deve comunque essere dimostrata la persistenza di tali violazioni. Nell'assicurare che, nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge, la situazione locale viene comunque seguita dalla Prefettura, voglio anche precisare che solo all'esito degli accertamenti in corso potranno essere valutate le relative risultanze, nel rispetto dei limiti che qualunque attività conoscitiva incontra quando si tratta di compiere verifiche sugli organi elettivi degli enti locali ».

Chiede quindi, alla luce di quanto testé ricordato, di conoscere quali siano stati gli sviluppi nell'ambito delle questioni riportate nella precedente interrogazione e se l'esecutivo intenda chiarire quali tipi di interventi siano stati attivati in relazione a quanto era stato preannunciato nella risposta fornita a suo tempo dal Governo.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco RONDINI (LNA), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita, ricordando come gli organi preposti ai controlli siano al corrente del fatto che si denuncia l'opacità della gestione e che vi sono accuse chiare di corruzione e concussione. Nella precedente interrogazione, svolta nel corso della XVI legislatura, si chiedeva se non esistessero le condizioni per procedere allo scioglimento del consiglio comunale e nella risposta si faceva presente che tali condizioni non sussistevano ma che sarebbe stato dato mandato alla Guardia di finanza di indagare su eventuali irregolarità.

Avrebbe dunque voluto sapere quale esito avessero avuto tali attività di indagine poiché questo cattivo modo di gestire la cosa pubblica ha continuato a ripetersi e

gli organi incaricati di indagare erano a conoscenza anche dei nuovi fatti, più gravi, noti alla cronaca, che hanno visto emergere gravi irregolarità anche riferite a persone molto vicine al sindaco.

Ritiene dunque che continui la situazione di grave opacità gestionale, già denunciata nella precedente interrogazione, e ribadisce la richiesta di intervento anche alla luce dei nuovi accadimenti. Preannuncia quindi la presentazione di un nuovo atto di sindacato ispettivo sui recenti fatti emersi.

5-02147 Dadone e Paolo Bernini: Sulle sanzioni disciplinari erogate nei confronti di agenti di polizia a seguito di condanna penale definitiva.

Paolo BERNINI (M5S), illustra l'interrogazione in titolo, ricordando che, in aderenza con le sentenze in primo e secondo grado, il 21 giugno 2012 la Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione per « eccesso colposo in omicidio colposo » per Enzo Pontani, Luca Pollastri, Paolo Forlani e Monica Segatto, gli agenti della Polizia di Stato per i quali è stato riconosciuto l'eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi per i fatti avvenuti nella notte del 25 settembre 2005 e inerenti alla morte di Federico Aldrovandi; in particolare la quarta sezione penale ha respinto il ricorso presentato dalla difesa dei quattro agenti contro la condanna che era già stata emessa dalla Corte d'Appello di Bologna.

Ricorda che i poliziotti hanno beneficiato dell'indulto, che copre 36 dei 43 mesi di carcerazione previsti dalla condanna. In ogni caso, dopo l'attuazione di quest'ultima, scattano i provvedimenti disciplinari delle relative commissioni disciplinari, composte da funzionari di polizia e rappresentanti dei sindacati, delle questure dove nel frattempo i poliziotti erano stati trasferiti; il 29 gennaio 2013 il tribunale di sorveglianza di Bologna ha decretato il carcere per la pena residua di 6 mesi (dato che 3 anni erano stati condonati dall'indulto) nei confronti dei poliziotti Paolo Forlani, Monica Segatto e Luca Pollastri.

Ricorda altresì che il 1° marzo 2013 è stata respinta l'istanza della difesa del quarto poliziotto, Enzo Pontani, e dunque anche quest'ultimo viene condannato in via definitiva e sconterà la pena detentiva. Il 18 marzo 2013 Monica Segatto è stata scarcerata sulla base del decreto Severino (lo « svuota-carceri ») dopo un mese di detenzione e ammessa al regime degli arresti domiciliari; il 23 gennaio 2014 si è venuti a conoscenza a mezzo stampa, come riportato dal « Il Fatto quotidiano » del medesimo giorno, che: « Dopo i sei mesi di detenzione e l'uguale periodo di sospensione due di loro – Monica Segatto e Luca Pollastri – sono già rientrati in servizio, scaduto il tempo dei mesi di sospensione decisi dalla disciplina. Un terzo, Paolo Forlani, è stato reintegrato ma non tornerà per il momento in servizio, perché da tempo in cura per una « nevrosi reattiva », dovuta « alle vicende del processo e a tutto quello che ha vissuto – come spiega il suo legale Gabriele Bordoni –, con grande dolore, anche per la morte del ragazzo ». Enzo Pontani dovrebbe ritornare in servizio a breve (per lui i tempi iniziano a decorrere un mese dopo rispetto ai colleghi per via del diverso *iter* giudiziario, « rallentato » a causa di un difetto di notifica) ».

Rileva che i quattro agenti non hanno mai espresso né mostrato pentimento per le azioni commesse ai danni di Federico Aldrovandi. L'agente Forlani ha insultato a mezzo Facebook, Patrizia Moretti, madre di Federico Aldrovandi, in data 25 giugno 2012.

Ricorda che il 28 marzo 2013 il Ministro dell'interno, Anna Maria Cancellieri, dichiarava, in seguito ad una manifestazione del sindacato di polizia COISP nella città di Ferrara del 27 marzo 2013 a sostegno degli agenti condannati, le seguenti frasi riportate dalla stampa italiana: « La polizia nel suo corpo è democratica – afferma in una intervista al Tg3 –, naturalmente dovrà lottare perché le mele marce vadano via, ma la maggioranza è un corpo sano ». E ancora: « bisogna distin-

guere tra omicidio colposo e il disonore della divisa, bisogna vedere il punto di equilibrio tra questi due aspetti ».

Ritiene che il Ministro Cancellieri avesse aperto alla possibilità che queste fattispecie avessero potuto influire sulla destituzione dei quattro agenti in quanto la loro condotta considerata come « disonore alla divisa ».

Ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737 recante « Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti », reca, all'articolo 7: « La destituzione consiste nella cancellazione dai ruoli dell'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza la cui condotta abbia reso incompatibile la sua ulteriore permanenza in servizio. La destituzione è inflitta: 1) per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o del senso morale; 2) per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento; 3) per grave abuso di autorità o di fiducia; 4) per dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad enti pubblici o a privati ».

Con l'interrogazione in titolo si chiede quindi al Governo di conoscere quali siano i motivi in base ai quali le commissioni hanno ritenuto di applicare il provvedimento di sospensione dal servizio escludendo come pena massima la destituzione dal servizio stesso e se non si intenda rendere note le motivazioni delle commissioni disciplinari interne alle questure di competenza che hanno giudicato e stabilito le pene per gli agenti di polizia Enzo Pontani, Luca Pollastri, Paolo Forlani e Monica Segatto nonché il luogo di lavoro e le mansioni cui sono stati assegnati al loro rientro in servizio.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paolo BERNINI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Ritiene,

infatti, importante aver acquisito elementi informativi sulle questioni poste con l'interrogazione in titolo ma rileva come, a suo avviso, non si possa considerare non dolosa una condotta che ha portato alla morte di un ragazzo della sua età.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO 1

5-02145 Fiano: Sul concorso interno per la nomina alla qualifica di vice-sovrintendente della polizia di Stato bandito con decreto del Capo della polizia del 23 dicembre 2013.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'Onorevole Fiano ed altri chiedono di conoscere l'orientamento del Governo in merito all'applicabilità del criterio generale dello scorrimento delle graduatorie per l'accesso alla qualifica dei Vice sovrintendenti della Polizia di Stato.

Al riguardo, voglio innanzitutto precisare che il decreto legge 101 del 31 agosto 2013, citato dagli interroganti, ha introdotto una norma che ribadisce un principio di carattere generale, già presente nell'ordinamento, relativo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi precedentemente svolti nelle Amministrazioni dello Stato.

Sull'interpretazione e sull'ambito di applicabilità di tale principio si è già espressa l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato – in particolare con sentenza n. 14 del 20 luglio 2011 – statuendo che la regola generale dello scorrimento « non è comunque assoluta e incondizionata », essendo individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento mediante concorsi « risulta pienamente giustificabile ».

In tal contesto si collocano « le ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongono una precisa cadenza periodica del concorso collegata anche a peculiari meccanismi di progressione nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico », quale è appunto da considerare l'ordinamento speciale della Polizia di Stato che, con specifico riferimento al

ruolo dei Sovrintendenti, prevede il principio dell'annualità delle procedure concorsuali.

Va anche ricordato che il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con circolare esplicativa del 22 febbraio 2011 ha chiarito che la proroga della vigenza delle graduatorie si riferisce solo a quelle relative ai concorsi pubblici, escludendo le graduatorie relative ai concorsi riservati e alle procedure verticali.

Nel caso dell'accesso alla qualifica di Vice sovrintendente, a conclusione di procedure di reclutamento espressamente qualificate come concorsi interni per titoli ed esame, i destinatari della procedura concorsuale appartengono ad una specifica categoria di soggetti, regolata da un ordinamento speciale.

Pertanto, c'è anche da evidenziare che un eventuale scorrimento delle graduatorie dei concorsi precedenti pregiudicherebbe le aspettative di tutti coloro che, maturando il « requisito dei quattro anni di anzianità nel ruolo degli Assistenti ed Agenti della Polizia di Stato » successivamente al 31 dicembre di ogni anno, si vedrebbero preclusa la possibilità di partecipare alla selezione.

Tali considerazioni portano ad escludere che il criterio generale dello scorrimento delle graduatorie possa trovare applicazione al concorso interno per l'accesso alla qualifica di Vice sovrintendente.

Con decreto del Capo della Polizia del 23 dicembre 2013, pertanto, è stato bandito un unico concorso con procedure e modalità semplificate, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012, con una previsione di 7.563 posti.

Dette unità sono, comunque, suddivise anno per anno, ai sensi della speciale normativa di settore tra coloro che annualmente hanno maturato l'anzianità prescritta nella qualifica di Assistente capo o nel ruolo degli Assistenti ed Agenti.

ALLEGATO 2

5-02146 Matteo Bragantini: Su presunte irregolarità fiscali nel comune di Lacchiarella.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno gli On.li Bragantini e Rondini richiamano l'attenzione del Governo sulla questione, già sollevata nel corso della precedente legislatura, relativa alla gestione della pro-loco di Lacchiarella (Milano) e alla asserita omessa vigilanza sull'associazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Alla vicenda, come ricordano gli interroganti, diede ampio risalto il quotidiano « La Padania » che l'8 giugno 2011 riportò le dichiarazioni con le quali un consigliere comunale della stessa maggioranza lamentava situazioni di irregolarità.

In quell'occasione il rappresentante del Governo fornì indicazioni in merito, precisando che la verifica della sussistenza o meno dei requisiti di legge restava comunque connessa con l'esito delle indagini avviate dagli organi di polizia.

Invero – in un quadro dove l'affermazione dei principi costituzionali di rispetto dell'autonomia non consente all'Amministrazione statale il controllo sull'attività amministrativa dei comuni – soltanto la dimostrata esistenza di « gravi e persistenti violazioni di legge » permette di avviare azioni di rimozione e sospensione degli Amministratori locali.

Nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento, pertanto, il caso rappresentato dagli On.li interroganti deve essere valutato con la massima attenzione e serenità alla luce di due considerazioni.

La prima attiene agli accertamenti sui fatti a suo tempo riferiti alla Procura della Repubblica di Pavia, che – da quanto risulta – non sembra aver dato ulteriore corso all'attività di indagine.

La seconda considerazione attiene alla circostanza che le dichiarazioni riportate dai citati organi di stampa sono principalmente ed essenzialmente rivolte all'attività della locale pro-loco.

In mancanza dei necessari riscontri, gli episodi citati possono prestarsi a valutazioni di per sé non sufficienti per avviare, allo stato, procedure di rigore nei confronti di Amministratori locali.

Voglio, comunque, assicurare che la situazione viene seguita con costante attenzione dalla Prefettura che, nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge, svolge le necessarie attività per scorgere ogni sia pur lieve indizio che consenta l'adozione di iniziative volte a garantire condizioni di trasparenza dell'azione amministrativa.

ALLEGATO 3

5-02147 Dadone: Sulle sanzioni disciplinari erogate nei confronti di agenti di polizia a seguito di condanna penale definitiva.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno gli On.li Dadone e Bernini hanno chiesto di conoscere i motivi delle decisioni assunte dalla Commissione disciplinare nei confronti degli agenti della Polizia di Stato, condannati per la morte del giovane Federico Aldrovandi.

Come è noto il procedimento penale avviato a seguito della morte di Federico Aldrovandi, avvenuta a Ferrara il 25 settembre 2005, si è definitivamente concluso con la sentenza della Corte di Cassazione del 21 giugno 2012.

La Suprema Corte ha condannato – per il reato di «*omicidio colposo per eccesso colposo*» – i quattro dipendenti della Polizia di Stato, menzionati nell'atto di sindacato ispettivo, alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione, ridotta a sei mesi a seguito di indulto.

Successivamente il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, con provvedimenti assunti nei mesi di gennaio e febbraio 2013, nel rigettare le richieste presentate dai legali degli agenti – volte ad ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali o, in alternativa, la misura della detenzione domiciliare – ha disposto l'espiazione detentiva per il residuo della pena di sei mesi.

All'esito della pronuncia definitiva di condanna, sono stati avviati i conseguenti procedimenti disciplinari, conclusi il 3 gennaio 2013, con provvedimento del Capo della Polizia che ha irrogato agli agenti la sanzione della sospensione dal servizio per la durata di sei mesi, in adesione a quanto proposto dai rispettivi Consigli Provinciali di Disciplina.

I predetti Consessi hanno deliberato sulla base dell'accertamento dei fatti e della responsabilità penale così come ricostruiti nella sentenza irrevocabile di condanna.

Pertanto, proprio in considerazione della natura non dolosa della condotta, è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio (applicata peraltro nella misura del massimo edittale), rispetto a quella più grave della destituzione.

In particolare, le violazioni contestate sono apparse riconducibili alla disciplina normativa – contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981 – relativa ai casi di negligenza in servizio di particolare gravità e di comportamento non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

In merito alle attuali assegnazioni degli agenti, ricordo che tre sono stati trasferiti, per motivi di opportunità e di incompatibilità ambientale, a seguito della pronuncia di condanna di primo grado emessa dal Tribunale di Ferrara; mentre l'Assistente Capo Monica Segatto era già stata trasferita a domanda prima della sentenza.

Per quanto riguarda le attuali sedi di servizio dei citati operatori di polizia, si precisa che il Sovrintendente Paolo Forlani presta servizio presso il settore Polizia di Frontiera di Tarvisio, gli Assistenti Capo Enzo Pontani e Monica Segatto, rispettivamente, presso la Questura e lo Scalo marittimo-aereo di Venezia, mentre l'Assistente Capo Luca Pollastri ha ripreso servizio presso la Questura di Vicenza, svolgendo tutti compiti di carattere amministrativo.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331-927-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	14
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	18
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17

SEDE REFERENTE

Giovedì 13 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.40

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 331-927-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Avverto quindi che sono stati considerati irricevibili, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, gli emendamenti riferiti a parti non modificate dal Senato ovvero diretti a sopprimere articoli, commi o lettere solo parzialmente modificati dal Senato.

Chiede se vi siano colleghi che intendano intervenire sul complesso degli emendamenti.

Nicola MOLTENI (LNA) fa presente di avere presentato molti emendamenti, soprattutto sull'articolo 2, introducendo il quale ritiene il Senato abbia commesso un clamoroso errore. Si tratta, a suo giudizio, di una delega non chiara, di una norma priva di disciplina transitoria e, in ogni caso, di una materia estremamente delicata, quale appunto la depenalizzazione, che il buon senso suggerirebbe di affrontare in modo autonomo. Ritiene quindi che l'articolo 2 debba essere stralciato. Sottolinea, inoltre, come non abbia senso una depenalizzazione che non comprenda i reati tributari e finanziari né quelli contro la pubblica amministrazione. Osserva come siano stati esclusi i reati contro la sicurezza pubblica, ritenendo pertanto

insensato e contraddittorio l'averne invece incluso il reato di immigrazione clandestina, che è uno dei più importanti reati previsti a tutela della sicurezza pubblica.

Chiede, ritenendolo di primaria importanza, che sia ripristinato il reato di immigrazione clandestina, ribadendo la necessità di disporre delle audizioni di tecnici che siano in grado di rappresentare alla Commissione gli effetti della relativa depenalizzazione.

Ribadisce, più in generale, la contrarietà del proprio gruppo ai provvedimenti « svuota carceri », rilevando come peraltro l'effetto di deflazione del sovraffollamento carcerario sia stato prodotto non dal legislatore ma, sia pure con una indebita ingerenza, dalla Corte Costituzionale, che proprio ieri è intervenuta sulla legge « Fini-Giovanardi ».

Ritiene confusa e inutile la disciplina sui lavori di pubblica utilità, che il Senato ha previsto con riferimento ai reati per i quali è prevista la detenzione domiciliare. Stigmatizza anche l'introduzione, da parte del Senato, di una delega per la disciplina della non punibilità per tenuità del fatto, ritenendo eccessivo prevederla per reati gravi come quelli puniti con pena detentiva non superiori nel massimo a 5 anni.

Ribadisce, inoltre, la presenza di una contraddizione tra l'intervento sull'articolo 275-bis c.p.p., in materia di « braccialetti elettronici » disposto con il decreto-legge svuotacarceri da poco approvato dalla Camera e l'intervento sulla medesima norma contenuto nel provvedimento in esame.

In conclusione, ritiene assolutamente necessario che si intervenga per la correzione dei gravi errori commessi dal Senato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, sospende la seduta per convocare l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15.

Vittorio FERRARESI (M5S) ricorda di avere sostenuto che il testo approvato

dalla Camera aveva bisogno di alcuni limitati interventi correttivi, ma ritiene che il Senato abbia introdotto delle modifiche che vanno oltre ogni limite, approvando un testo che risulta deludente.

Illustra quindi le singole modifiche che non ritiene di condividere soffermandosi, in particolare: sull'insufficienza della durata minima di 10 giorni per i lavori di pubblica utilità, che il Senato ha previsto con riferimento ai reati per i quali è ammessa la detenzione domiciliare; sull'eccessiva estensione della disciplina della non punibilità per tenuità del fatto che, se applicabile ai reati puniti con pene non superiori nel massimo a 5 anni, rischia di vanificare il principio di obbligatorietà dell'azione penale e di attribuire al magistrato una discrezionalità amplissima, ritenendo pertanto necessario che quantomeno debba essere sentita la persona offesa; sulla depenalizzazione, che non risolve i problemi di sovraffollamento delle carceri e riguarda quasi esclusivamente reati che rappresentano l'unico deterrente nei confronti di condotte non particolarmente gravi ma comunque pregiudizievoli ovvero reati che appare irragionevole depenalizzare, quale, ad esempio, la falsità in atti privati; sull'inadeguatezza delle sanzioni previste per i reati trasformati in illeciti amministrativi, che dovrebbero essere ridotte nel minimo (da 5.000 e 2.500 euro) e aumentate nel massimo (da 50.000 a 100.000 euro).

Daniele FARINA (SEL) dichiara di essere sorpreso « dall'imponenza » delle novità normative introdotte nel testo in esame, nel quale il Senato ha riportato anche il tema dell'ergastolo, sul quale è in atto una vera e propria battaglia culturale, prevedendo tale pena tra le pene principali. Per quanto attiene al reato di immigrazione clandestina ritiene che la mediazione raggiunta al Senato non sia soddisfacente, in quanto non si è avuto il coraggio di abrogare tale reato.

Esprime inoltre dubbi su alcune scelte compiute dal Senato in materia di depenalizzazione, come quelle relative al falso in atti privati, al delitto di ingiuria ed a

quello di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, ritenendo che il bene giuridico protetto in questi casi sia meritevole di una tutela penale. Per quanto il provvedimento in esame possa essere migliorato, dichiara che il suo gruppo voterà a favore dell'approvazione del testo affinché possa diventare legge senza un ulteriore passaggio al Senato, che rischierebbe di mettere in pericolo l'approvazione finale.

Nicola MOLTENI (LNA) prendendo spunto dall'intervento dell'onorevole Farina, sottolinea la contraddizione del Partito democratico che, da un lato, presenta una proposta di legge per l'abolizione dell'ergastolo a prima firma dell'onorevole Leva e, dall'altro, inserisce al Senato il delitto dell'ergastolo come una delle pene principali del codice penale.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, facendo riferimento ad un intervento svolto dall'onorevole Molteni in una precedente seduta, ricorda che il reato di immigrazione clandestina è punito con un'ammenda da cinquemila a diecimila euro, di competenza del giudice di pace; la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità si può convertire in lavoro sostitutivo o obbligo domiciliare al massimo di 45 giorni. Il giudice può sostituire la pena dell'ammenda con l'espulsione non inferiore a 5 anni.

Ricorda che il principio di delega approvato dal Senato prevede che debbano conservare rilievo penale le condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi in materia: ad esempio, violazione del divieto di reingresso a seguito di espulsione amministrativa o a seguito di espulsione disposta dal giudice (articolo 13 e 13 bis TU immigrazione).

Con riferimento, inoltre, all'osservazione dell'onorevole Molteni per cui, il venir meno della rilevanza penale dell'immigrazione clandestina depotenzierrebbe le espulsioni di cui all'articolo 16 TU immigrazione, appunto prevista come sanzione sostitutiva alla detenzione ordinata dal giudice, per il quale il D.L. n. 146 del 2013

ha previsto una procedura di accelerazione e di impulso, rappresenta che: l'espulsione come sanzione sostitutiva anche in sede di patteggiamento, è prevista quando la pena è contenuta nel limite di due anni di reclusione e deve trattarsi di una condanna relativa ad un reato non colposo per uno straniero irregolare, sempre naturalmente che non ricorrano le condizioni per la sospensione condizionale. Quindi tale tipo di espulsione non è collegata affatto al reato di immigrazione clandestina, che è una contravvenzione punita con un'ammenda, per cui vi è piena coerenza tra i due provvedimenti.

Con riferimento, invece, all'espulsione immediata alternativa, prevista ad oggi per il reato di immigrazione clandestina, bisogna considerare che la Corte europea, con la sentenza del 6 dicembre 2012, ha rilevato come l'espulsione immediata non possa applicarsi automaticamente allo straniero per il solo fatto di essere in posizione irregolare e condannato per immigrazione clandestina.

Su questo punto la legge europea (A.C. 1864), con l'articolo 2 prevede disposizioni in materia di espulsione per adeguarla al diritto comunitario per ottemperare alle sentenze della Corte europea.

In riferimento alla questione delle materie oggetto di depenalizzazione, ricorda che il comma 4 dell'articolo 2 prevede espressamente che nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo deve tener conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenuta fino al momento dell'esercizio della delega, per cui qualora, ad esempio, l'articolo 594 del codice penale dovesse essere modificato a seguito dell'approvazione della proposta di legge in materia di diffamazione a mezzo stampa, approvata dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato, il Governo non potrà procedere alla mera abrogazione di tale articolo così come invece previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera a), n. 2.

Medesimo discorso vale nel caso in cui dovesse essere approvata la proposta di legge in materia di tenuità del fatto, di cui è

prima firmataria, e che è in corso di presentazione presso la Camera dei deputati.

Anche a nome del correlatore, onorevole Costa, invita i presentatori al ritiro di tutti gli emendamenti, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI dichiara di condividere l'impostazione dell'onorevole Ferranti. Ritiene che anche per questo provvedimento valga quanto affermato dal deputato Colletti in merito alla proposta di legge in materia di scambio elettorale politico-mafioso, per cui appare opportuno approvare in maniera definitiva il testo trasmesso dal Senato, rinviando ad un momento successivo, attraverso appositi interventi normativi, le modifiche che dovessero dimostrarsi necessarie.

Per quanto attiene alla questione sollevata dall'onorevole Molteni sulla mancanza di una disposizione transitoria relativamente alla delega in materia di depenalizzazione, rileva che il decreto legislativo, sulla base dei principi generali, potrà comunque contenere una disposizione volta a disciplinare la fase transitoria.

In riferimento alla trasformazione del reato di immigrazione clandestina in illecito amministrativo, ritiene che il Senato abbia trovato un punto di sintesi, in quanto non viene assolutamente pregiudicata la possibilità di disporre l'espulsione amministrativa, la quale non ha come presupposto la commissione di un reato. È altresì importante che sia stato conservato il rilievo penale delle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in tale materia e che tutte le altre violazioni di legge continuino a mantenere la natura di reato.

In merito agli emendamenti presentati, esprime parere conforme ai relatori.

Nicola MOLTENI (LNA) ribadisce, anche a seguito dell'intervento del rappresentante del Governo, la ferma contrarietà del suo gruppo alla scelta di trasformare in illecito amministrativo il reato di immigrazione clandestina, azzerando di fatto la possibilità di disporre l'espulsione degli stranieri irregolari.

Ritiene inoltre assai singolare che il nuovo illecito amministrativo sia punito con una sanzione pecuniaria quando una delle critiche al reato di immigrazione clandestina era proprio la circostanza che i soggetti condannati di fatto non erano mai in grado di pagare l'ammenda loro inflitta.

Ripercorre quindi l'iter che ha portato all'introduzione nell'ordinamento italiano, a pari di altri ordinamenti, del reato di immigrazione clandestina, richiamando la cosiddetta direttiva rimpatri del 2008. A tale proposito ritiene che quelle esigenze che avevano portato a considerare reato l'introduzione clandestina in Italia siano ancora valide per poter poi espellere coloro che violano le norme italiane.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiarando conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO

**Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
C. 331-927-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, la frase: per la riforma del sistema delle pene è soppressa.

1. 6. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: l'ergastolo.

1. 46. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, la parola: domiciliare è soppressa.

1. 8. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, la frase: reclusione domiciliare è sostituita con la parola: reclusione, e conseguentemente al secondo periodo la frase: reclusione domiciliare è sostituita con la parola: reclusione.

1. 10. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: arresto domiciliare sono sostituite dalla seguente: arresto e conseguentemente al secondo periodo la frase: arresto domiciliare è sostituita con la parola: arresto.

1. 9. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), è soppressa.

1. 11. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), le parole: tre anni sono sostituite con le parole: un anno.

1. 12. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), le parole: tre anni sono sostituite con le parole: un anno e un mese.

1. 13. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), le parole: tre anni sono sostituite con le parole: un anno e due mesi.

1. 14. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), le parole: tre anni sono sostituite con le parole: un anno e tre mesi.

1. 15. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), le parole: tre anni sono sostituite con le parole: un anno e quattro mesi.

1. 16. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), le parole: tre anni sono sostituite con le parole: un anno e cinque mesi.

1. 17. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), le parole: tre anni sono sostituite con le parole: un anno e sei mesi.

1. 18. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), le parole: tre anni sono sostituite con le parole: un anno e sette mesi.

1. 19. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), le parole: tre anni sono sostituite con le parole: un anno e otto mesi.

1. 20. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), le parole: tre anni sono sostituite con le parole: un anno e nove mesi.

1. 21. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), le parole: tre anni sono sostituite con le parole: un anno e dieci mesi.

1. 22. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), le parole: tre anni sono sostituite con le parole: un anno e undici mesi.

1. 23. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), le parole: tre anni sono sostituite con le parole: due anni.

1. 24. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), le parole: tre anni sono sostituite con le parole: due anni e un mese.

1. 25. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), le parole: tre anni sono sostituite con le parole: due anni e due mesi.

1. 26. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), le parole: tre anni sono sostituite con le parole: due anni e tre mesi.

1. 27. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), le parole: tre anni sono sostituite con le parole: due anni e quattro mesi.

1. 28. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), le parole: tre anni sono sostituite con le parole: due anni e cinque mesi.

1. 29. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), le parole: tre anni sono sostituite con le parole: due anni e sei mesi.

1. 30. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), le parole: tre anni sono sostituite con le parole: due anni e sette mesi.

1. 31. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), le parole: tre anni sono sostituite con le parole: due anni e otto mesi.

1. 32. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), le parole: tre anni sono sostituite con le parole: due anni e nove mesi.

1. 33. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), le parole: tre anni sono sostituite con le parole: due anni e dieci mesi.

1. 34. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), le parole: tre anni sono sostituite con le parole: due anni e undici mesi.

1. 35. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: anni aggiungere la frase: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 6, comma 3 e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

1. 36. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: anni aggiungere la frase: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 624 del codice penale.

1. 37. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), è soppressa.

1. 38. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), le parole: cinque anni sono sostituite con le parole: tre anni e un mese.

1. 39. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), le parole: cinque anni sono sostituite con le parole: tre anni e due mesi.

1. 40. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), le parole: cinque anni sono sostituite con le parole: tre anni e tre mesi.

1. 41. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), le parole: cinque anni sono sostituite con le parole: tre anni e quattro mesi.

1. 42. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), le parole: cinque anni sono sostituite con le parole: tre anni e cinque mesi.

1. 43. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), le parole: cinque anni sono sostituite con le parole: tre anni e sei mesi.

1. 44. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), le parole: cinque anni sono sostituite con le parole: tre anni e sette mesi.

1. 45. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), le parole: cinque anni sono sostituite con le parole: tre anni e otto mesi.

1. 46. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), le parole: cinque anni sono sostituite con le parole: tre anni e nove mesi.

1. 47. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), le parole: cinque anni sono sostituite con le parole: tre anni e dieci mesi.

1. 48. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), le parole: cinque anni sono sostituite con le parole: tre anni e undici mesi.

1. 49. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), le parole: cinque anni sono sostituite con le parole: quattro anni.

1. 50. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), la frase: possa applicare la reclusione domiciliare è sostituita con la frase: possa applicare la reclusione domiciliare solo se l'imputato risulta essere incensurato.

1. 51. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: anni aggiungere la frase: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 259 del codice penale.

1. 52. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: anni aggiungere la frase: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 278 del codice penale.

1. 53. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: anni aggiungere la frase: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 280-bis, comma 1, del codice penale.

1. 54. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: anni aggiungere la frase: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 325 del codice penale.

1. 55. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: anni aggiungere la frase: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 336 del codice penale.

1. 56. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: anni aggiungere la frase: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 337 del codice penale.

1. 57. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: anni aggiungere la frase: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 337-bis del codice penale.

1. 58. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: anni aggiungere la frase: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 346 del codice penale.

1. 59. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: anni aggiungere la frase: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 349, comma 2, del codice penale.

1. 60. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: anni aggiungere la frase: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 353 del codice penale.

1. 61. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: anni aggiungere la frase: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 353-bis del codice penale.

1. 62. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: anni aggiungere la frase: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 356 del codice penale.

1. 63. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: anni aggiungere la frase: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 363 del codice penale.

1. 64. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: anni aggiungere la frase: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 385, comma 2, del codice penale.

1. 65. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: anni aggiungere la frase: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 407 del codice penale.

1. 66. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: anni aggiungere la frase: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 415 del codice penale.

1. 67. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: anni aggiungere la frase: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 429, comma 1, del codice penale.

1. 68. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: anni aggiungere la frase: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 433, comma 1, del codice penale.

1. 69. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: anni aggiungere la frase: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 435 del codice penale.

1. 70. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: anni aggiungere la frase: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 437, comma 1, del codice penale.

1. 71. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: anni aggiungere la frase: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 441 del codice penale.

1. 72. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: anni aggiungere la frase: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 452, comma 1, numero 2), del codice penale.

1. 73. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: anni aggiungere la frase: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 461 del codice penale.

1. 74. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: anni aggiungere la frase: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 496 del codice penale.

1. 75. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: anni aggiungere la frase: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 500 del codice penale.

1. 76. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: anni aggiungere la frase: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 556 del codice penale.

1. 77. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: anni aggiungere la frase: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 564, comma 1, del codice penale.

1. 78. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: anni aggiungere la frase: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 588, comma 2, del codice penale.

1. 79. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: anni aggiungere la frase: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 589, comma 1, del codice penale.

1. 80. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: anni aggiungere la frase: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 615 del codice penale.

1. 81. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: anni aggiungere la frase: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 615-ter, comma 2, del codice penale.

1. 82. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: anni aggiungere la frase: salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 640, comma 2, del codice penale.

1. 83. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99.

*** 1. 149.** Cirielli.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la parola: 99.

*** 1. 85.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, primo comma.

**** 1. 150.** Cirielli.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la parola: 99, comma 1.

**** 1. 86.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la parola: 99, comma 2.

*** 1. 87.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, secondo comma.

*** 1. 151.** Cirielli.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, comma 3.

**** 1. 88.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, terzo comma.

**** 1. 152.** Cirielli.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, comma 4.

*** 1. 89.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, quarto comma.

*** 1. 153.** Cirielli.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la parola: 99, comma 5.

1. 90. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: 103 aggiungere la parola: 104.

1. 84. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera g), le parole: in ogni caso sono sostituite con la frase: ove sia ritenuto necessario.

1. 94. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera i), è soppressa.

1. 96. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: pubblico ministero aggiungere la frase: e la persona offesa dal reato, anche ai fini della preclusione da parte di quest'ultima dell'ammissione al lavoro di pubblica utilità dell'imputato.

1. 98. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: pubblico ministero aggiungere la frase: e la persona offesa dal reato.

1. 97. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera l), è soppressa.

1. 99. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera l), la parola: dieci è sostituita dalla parola: duecento.

1. 117. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera l), la parola: dieci è sostituita dalla parola: centottanta.

1. 115. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera l), la parola: dieci è sostituita dalla parola: cinquanta.

1. 102. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera l), la parola: dieci è sostituita dalla parola: sessanta.

1. 103. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera l), la parola: dieci è sostituita dalla parola: settanta.

1. 104. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera l), la parola: dieci è sostituita dalla parola: ottanta.

1. 105. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera l), la parola: dieci è sostituita dalla parola: novanta.

1. 106. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera l), la parola: dieci è sostituita dalla parola: cento.

1. 107. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera l), la parola: dieci è sostituita dalla parola: centodieci.

1. 108. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera l), la parola: dieci è sostituita dalla parola: centoventi.

1. 109. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera l), la parola: dieci è sostituita dalla parola: centonovanta.

1. 116. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera l), la parola: dieci è sostituita dalla parola: centotrenta.

1. 110. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera l), la parola: dieci è sostituita dalla parola: centoquaranta.

1. 111. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera l), la parola: dieci è sostituita dalla parola: centocinquanta.

1. 112. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera l), la parola: dieci è sostituita dalla parola: centosessanta.

1. 113. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera l), la parola: dieci è sostituita dalla parola: centosettanta.

1. 114. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera l), sostituire la parola: dieci con la parola: trenta.

*** 1. 1.** Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Micillo, Turco.

Al comma 1, alla lettera l), la parola: dieci è sostituita dalla parola: trenta.

*** 1. 100.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera l), la frase: organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato è sostituita con la frase: organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

1. 118. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera l), la parola: dieci è sostituita dalla parola: quaranta.

1. 101. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

*** 1. 2.** Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Micillo, Turco.

Al comma 1, lettera m), è soppressa.

*** 1. 119.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera m), la frase: o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni è soppressa.

1. 120. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera m), le parole: cinque anni sono sostituite con le parole: un anno.

1. 121. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera m), le parole: cinque anni sono sostituite con le parole: un anno e un mese.

1. 122. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera m), le parole: cinque anni sono sostituite con le parole: un anno e due mesi.

1. 123. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera m), le parole: cinque anni sono sostituite con le parole: un anno e tre mesi.

1. 124. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera m), le parole: cinque anni sono sostituite con le parole: un anno e quattro mesi.

1. 125. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera m), le parole: cinque anni sono sostituite con le parole: un anno e cinque mesi.

1. 126. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera m), le parole: cinque anni sono sostituite con le parole: un anno e sei mesi.

1. 127. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera m), le parole: cinque anni sono sostituite con le parole: un anno e sette mesi.

1. 128. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera m), le parole: cinque anni sono sostituite con le parole: un anno e otto mesi.

1. 129. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera m), le parole: cinque anni sono sostituite con le parole: un anno e nove mesi.

1. 130. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera m), le parole: cinque anni sono sostituite con le parole: un anno e dieci mesi.

1. 131. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera m), le parole: cinque anni sono sostituite con le parole: un anno e undici mesi.

1. 132. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera m), le parole: cinque anni sono sostituite con le parole: due anni.

1. 333. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera m), le parole: cinque anni sono sostituite con le parole: due anni e un mese.

1. 334. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera m), le parole: cinque anni sono sostituite con le parole: due anni e due mesi.

1. 135. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera m), le parole: cinque anni sono sostituite con le parole: due anni e tre mesi.

1. 136. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera m), le parole: cinque anni sono sostituite con le parole: due anni e quattro mesi.

1. 137. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera m), le parole: cinque anni sono sostituite con le parole: due anni e cinque mesi.

1. 138. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera m), le parole: cinque anni sono sostituite con le parole: due anni e sei mesi.

1. 139. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera m), le parole: cinque anni sono sostituite con le parole: due anni e sette mesi.

1. 140. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera m), le parole: cinque anni sono sostituite con le parole: due anni e otto mesi.

1. 141. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera m), le parole: cinque anni sono sostituite con le parole: due anni e nove mesi.

1. 142. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera m), le parole: cinque anni sono sostituite con le parole: due anni e dieci mesi.

1. 143. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera m), le parole: cinque anni sono sostituite con le parole: due anni e undici mesi.

1. 144. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera m), sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.

1. 3. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Micillo, Turco.

Al comma 1, alla lettera m), dopo le parole: abitudine del comportamento inserire le seguenti: e sentita la persona offesa dal reato.

1. 4. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Micillo, Turco.

ART. 2.

Sopprimerlo.

*** 2. 11.** Molteni, Attaguile.

Sopprimerlo.

*** 2. 65.** Cirielli.

Il comma 1 è soppresso.

2. 12. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, la lettera a) è soppressa.

2. 13. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, alla lettera a), in fine, aggiungere: 10) immigrazione;

2. 14. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, alla lettera a), in fine, aggiungere: 10) pubblica amministrazione e amministrazione della giustizia;

2. 15. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, alla lettera a), in fine, aggiungere: 10) tributaria;

2. 16. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, alla lettera a), in fine, aggiungere: 10) finanziaria;

2. 17. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, la lettera b) è soppressa.

2. 18. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

2. 80. Chiarelli, D'Alessandro, Marotta, Parisi, Sarro.

Al comma 2, alla lettera b), il numero 1), è soppresso.

2. 19. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, alla lettera b), il numero 2), è soppresso.

2. 20. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, lettera b), al punto 2), sopprimere la parola: 652.

2. 1. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Micillo, Turco.

Al comma 2, lettera b), aggiungere il seguente numero: 3) il reato di cui all'articolo 594, commi 1 e 2.

2. 72. Sisto.

Al comma 2, alla lettera b), dopo il punto 2) inserire il seguente: 3) il delitto previsto dall'articolo 594.

Conseguentemente al comma 3, alla lettera a), il punto 2) è soppresso.

*** 2. 2.** Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Micillo, Turco.

Al comma 2, lettera b), aggiungere il seguente: 3) il delitto previsto dall'articolo 594.

*** 2. 73.** Sisto.

Al comma 2, lettera b), aggiungere il seguente numero: 3) il reato di cui all'articolo 595, commi 1 e 2.

2. 71. Sisto.

Al comma 2, lettera b), aggiungere il seguente numero: 3) il reato di cui all'articolo 595, comma 1.

2. 70. Sisto.

Al comma 2, la lettera c) è soppressa.

*** 2. 21.** Molteni, Attaguile.

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

*** 2. 10.** Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Micillo, Turco.

Al comma 2, la lettera d) è soppressa.

2. 22. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, alla lettera d), il numero 1) è soppresso.

*** 2. 23.** Molteni, Attaguile.

Al comma 2, lettera d), sopprimere il punto 1).

*** 2. 3.** Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Micillo, Turco.

Al comma 2, alla lettera d), il numero 2) è soppresso.

2. 24. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, alla lettera d), il numero 3) è soppresso.

2. 25. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, alla lettera d), il numero 4) è soppresso.

2. 26. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, alla lettera d), il numero 5) è soppresso.

*** 2. 27.** Molteni, Attaguile.

Al comma 2, alla lettera d), sopprimere il punto 5).

*** 2. 4.** Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Micillo, Turco.

Al comma 2, alla lettera d), il numero 6) è soppresso.

2. 28. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, la lettera e) è soppressa.

2. 29. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, alla lettera e), sostituire la parola: 5.000 con la parola: 2.500 e la parola: 50.000 con la parola: 100.000.

2. 5. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Micillo, Turco.

Al comma 2, alla lettera e), la parola: 5.000 è sostituita con la parola: 10.000.

2. 32. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, alla lettera e), la parola: 5.000 è sostituita con la parola: 20.000.

2. 33. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, alla lettera e), la parola: 5.000 è sostituita con la parola: 40.000.

2. 35. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, alla lettera e), la parola: 5.000 è sostituita con la parola: 30.000.

2. 34. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, alla lettera e), la parola: 50.000 è sostituita con la parola: 200.000.

2. 30. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, alla lettera e), la parola: 50.000 è sostituita con la parola: 100.000.

2. 31. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, la lettera f), è soppressa.

2. 36. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, la lettera g), è soppressa.

*** 2. 37.** Molteni, Attaguile.

Al comma 2 sopprimere la lettera g).

*** 2. 6.** Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Micillo, Turco.

Al comma 2, alla lettera g), sostituire le parole: di un importo pari alla metà della stessa con le parole: di un importo pari a due terzi della stessa.

2. 7. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Micillo, Turco.

Il comma 3 è soppresso.

2. 38. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, la lettera a) è soppressa.

2. 39. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, alla lettera a), sopprimere il punto 1).

*** 2. 8.** Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Micillo, Turco.

Al comma 3, alla lettera a), sopprimere il punto 1).

*** 2. 62.** Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 3, alla lettera a), il numero 1) è soppresso.

*** 2. 40.** Molteni, Attaguile.

Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 2).

*** 2. 63.** Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 3, alla lettera a), il numero 2) è soppresso.

*** 2. 41.** Molteni, Attaguile.

Al comma 3, alla lettera a), sopprimere i punti 3), 4) e 5).

2. 9. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Micillo, Turco.

Al comma 3, alla lettera a), il numero 3) è soppresso.

2. 42. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, alla lettera a), il numero 4) è soppresso.

2. 43. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, lettera a), al numero 4) sopprimere le parole: , 632.

2. 64. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 3, alla lettera a), il numero 5) è soppresso.

2. 44. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, alla lettera a), il numero 6) è soppresso.

2. 45. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, la lettera b) è soppressa.

2. 46. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

b) non abrogare il reato previsto dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. 47. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) abrogare l'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. 61. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 3, la lettera c) è soppressa.

2. 48. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, la lettera d) è soppressa.

2. 49. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, alla lettera d), il numero 1) è soppresso.

2. 50. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, alla lettera d), il numero 2) è soppresso.

2. 51. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, alla lettera d), il numero 3) è soppresso.

2. 52. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, la lettera e) è soppressa.

2. 53. Molteni, Attaguile.

Al comma 4, le parole: diciotto mesi sono sostituite con le parole: sei mesi.

2. 54. Molteni, Attaguile.

Al comma 4, le parole: diciotto mesi sono sostituite con le parole: otto mesi.

2. 55. Molteni, Attaguile.

Al comma 4, le parole: diciotto mesi sono sostituite con le parole: dodici mesi.

2. 56. Molteni, Attaguile.

Al comma 4, le parole: diciotto mesi sono sostituite con le parole: ventiquattro mesi.

2. 57. Molteni, Attaguile.

Al comma 5, le parole: diciotto mesi sono sostituite con le parole: sei mesi.

2. 58. Molteni, Attaguile.

Al comma 5, le parole: diciotto mesi sono sostituite con le parole: otto mesi.

2. 59. Molteni, Attaguile.

Al comma 5, le parole: diciotto mesi sono sostituite con le parole: dodici mesi.

2. 60. Molteni, Attaguile.

ART. 3.

Al capoverso ART. 168-bis, comma 3, la parola: dieci è sostituita dalla parola: duecento.

3. 21. Molteni, Attaguile.

Al capoverso ART. 168-bis, comma 3, la parola: dieci è sostituita dalla parola: centonovanta.

3. 20. Molteni, Attaguile.

Al capoverso ART. 168-bis, comma 3, la parola: dieci è sostituita dalla parola: centottanta.

3. 19. Molteni, Attaguile.

Al capoverso ART. 168-bis, comma 3, la parola: dieci è sostituita dalla parola: centosettanta.

3. 18. Molteni, Attaguile.

Al capoverso ART. 168-bis, comma 3, la parola: dieci è sostituita dalla parola: centosessanta.

3. 17. Molteni, Attaguile.

Al capoverso ART. 168-bis, comma 3, la parola: dieci è sostituita dalla parola: centocinquanta.

3. 16. Molteni, Attaguile.

Al capoverso ART. 168-bis, comma 3, la parola: dieci è sostituita dalla parola: centoquaranta.

3. 15. Molteni, Attaguile.

Al capoverso ART. 168-bis, comma 3, la parola: dieci è sostituita dalla parola: centotrenta.

3. 14. Molteni, Attaguile.

Al capoverso ART. 168-bis, comma 3, la parola: dieci è sostituita dalla parola: centoventi.

3. 13. Molteni, Attaguile.

Al capoverso ART. 168-bis, comma 3, la parola: dieci è sostituita dalla parola: centodieci.

3. 12. Molteni, Attaguile.

Al capoverso ART. 168-bis, comma 3, la parola: dieci è sostituita dalla parola: cento.

3. 11. Molteni, Attaguile.

Al capoverso ART. 168-bis, comma 3, la parola: dieci è sostituita dalla parola: novanta.

3. 10. Molteni, Attaguile.

Al capoverso ART. 168-bis, comma 3, la parola: dieci è sostituita dalla parola: ottanta.

3. 9. Molteni, Attaguile.

Al capoverso ART. 168-bis, comma 3, la parola: dieci è sostituita dalla parola: settanta.

3. 8. Molteni, Attaguile.

Al capoverso ART. 168-bis, comma 3, la parola: dieci è sostituita dalla parola: sessanta.

3. 7. Molteni, Attaguile.

Al capoverso ART. 168-bis, comma 3, la parola: dieci è sostituita dalla parola: cinquanta.

3. 6. Molteni, Attaguile.

Al capoverso ART. 168-bis, comma 3, la parola: dieci è sostituita dalla parola: quaranta.

3. 5. Molteni, Attaguile.

Al capoverso ART. 168-bis, comma 3, la parola: dieci è sostituita dalla parola: trenta.

*** 3. 3.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la parola: dieci è sostituita dalla seguente: trenta.

*** 3. 1.** Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Micillo, Turco.

Al comma 1, capoverso 168-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

Qualora durante il periodo di messa alla prova l'imputato commetta un nuovo reato, il Ministero della giustizia subentra nel risarcimento del danno se l'imputato non è in grado di sostenerlo finanziariamente.

Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo unico di giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. 28. Cirielli.

Al capoverso ART. 168-quater, comma 1, numero 1), le parole: grave o reiterata sono soppresse.

3. 23. Molteni, Attaguile.

ART. 4.

Al capoverso ART. 464-ter, comma 3, la parola: sinteticamente è soppressa.

4. 10. Molteni, Attaguile.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULL'AGENDA GLOBALE POST 2015, SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO:

Relazione annuale al Parlamento sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2012 (Doc. LV).

Relazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione italiana alle risorse di detti organismi riferita per l'anno 2012 (Doc. LV, n. 1-bis) (*Esame istruttorio congiunto e rinvio*)

33

COMITATO PERMANENTE SULL'AGENDA GLOBALE POST 2015, SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

Giovedì 13 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Maria Edera SPADONI. — Interviene il viceministro degli affari esteri Lapo Pistelli.

La seduta comincia alle 8.35.

Relazione annuale al Parlamento sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2012 (Doc. LV).

Relazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione italiana alle risorse di detti organismi riferita per l'anno 2012 (Doc. LV, n. 1-bis).

(Esame istruttorio congiunto e rinvio).

Maria Edera SPADONI, *presidente e relatore*, avverte che la Relazione annuale al Parlamento sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2012 e la

Relazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione italiana alle risorse di detti organismi riferita per l'anno 2012 vengono esaminate ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del Regolamento. A conclusione del relativo esame, il Comitato potrà sottoporre alla Commissione l'eventualità di adottare una risoluzione a norma dell'articolo 117.

Ricorda che la Relazione in oggetto è presentata annualmente al Parlamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, che disciplina la cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, allo scopo di illustrare le priorità e gli strumenti di intervento e le proposte per la ripartizione delle risorse finanziarie.

Rileva che l'esame congiunto delle due relazioni all'esame costituisce in un certo senso la prosecuzione del dibattito avviato il 22 gennaio scorso, a seguito della presentazione di una sua interrogazione, sulla mancata presentazione, da parte del Governo, di una serie di documenti aggiornati e trasparenti sulla cooperazione italiana allo sviluppo. Segnala che l'assenza di

questi elementi informativi basilari pone il Parlamento ed i cittadini, come già sottolineato, nell'assoluta impossibilità di conoscere puntualmente e tempestivamente quali siano i progetti di sviluppo avviati, la loro efficacia ed il loro stato di avanzamento. Osserva che oggi, con forte ritardo, la Commissione è chiamata ad esaminare la Relazione 2012 sulla politica di cooperazione allo sviluppo promossa dall'Italia: il documento ribadisce che gli obiettivi generali e i principi ispiratori della cooperazione allo sviluppo, parte integrante della politica estera italiana, si inquadrano nell'ampio quadro delle decisioni assunte a livello internazionale, tra le quali, al primo posto, si colloca la realizzazione degli otto Obiettivi di Sviluppo del Millennio. Rileva che, proprio sulla base degli impegni assunti in questo contesto, la Relazione riafferma la posizione decisamente prioritaria dell'obiettivo della riduzione della povertà. Ricorda che il termine fissato per il conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio sarà raggiunto fra meno di due anni, alla fine del 2015, ragione per la quale la comunità internazionale sta da tempo lavorando alla definizione di una nuova Agenda di sviluppo. Segnala che la Relazione in esame dà risalto al dibattito svoltosi nell'anno 2012 su tale tema, ricordando il forte impulso impresso dalla Conferenza di Rio + 20 sullo sviluppo sostenibile del giugno 2012, nel corso della quale è stato raggiunto un accordo sul lancio di un processo per definire un gruppo di Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). Osserva che sono di pari importanza, secondo la Relazione, il dibattito sull'efficacia degli aiuti e il percorso intrapreso a partire dalla conferenza di Roma del 2003. A tal fine, ricorda che alla fine del 2012 è stato predisposto il terzo Piano programmatico per l'efficacia degli aiuti che prende le mosse dai risultati ottenuti attraverso i due precedenti. Quanto alla partecipazione italiana alle politiche europee di cooperazione, rileva che la Relazione rende noto che il Paese, nel 2012, ha contribuito ad iniziative di cooperazione allo sviluppo, per un importo pari a circa 990 milioni di euro,

confermandosi così il terzo contribuente a quella voce del bilancio UE. A questo contributo, va aggiunto uno specifico stanziamento di 470 milioni di euro che la legge di bilancio 2012 assegnava al Fondo Europeo di Sviluppo, del quale l'Italia è il quarto contributore.

Rileva che l'Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) dell'Italia per il 2012 è stato di 2.212,90 milioni di euro, pari allo 0,14 per cento del PIL nazionale (mentre nel 2011 il rapporto APS/PIL è stato dello 0,20 per cento). Osserva che le risorse destinate alla cooperazione hanno subito un'ulteriore diminuzione a causa delle restrizioni di bilancio conseguenti alla perdurante crisi finanziaria. Fa presente che la cooperazione italiana ha scelto di operare in un numero limitato di settori strategici di intervento, come chiaramente indicato nelle Linee guida e indirizzi di programmazione 2012-2014. Tra i settori prioritari – tanto nel caso della cooperazione bilaterale che nel caso di quella multilaterale – il primo posto è occupato dagli interventi nel campo agricolo e in quello della sicurezza alimentare, all'interno dei quali per tutto il 2012 si sono svolti eventi ed attività tesi a conferire maggiore visibilità all'impegno italiano nella lotta alla fame nel mondo. A seguire, il settore dello sviluppo umano (con la lotta all'AIDS e alle altre pandemie, tema storicamente al centro delle attività italiane), *governance* e società civile, interventi umanitari.

Fa notare che la gran parte dell'attività di cooperazione avviene attraverso il canale multilaterale e la Relazione mostra come il 70,20 per cento dell'APS italiano sia destinato ai contributi obbligatori agli organismi internazionali e alla partecipazione a Banche e Fondi di sviluppo, di cui si dirà più avanti. Segnala che il contributo a favore di organismi internazionali ed istituzioni finanziarie internazionali da parte della sola Direzione generale per la Cooperazione allo Sviluppo, nel 2012, è stato pari a 55,62 milioni di euro. Fa presente che la Relazione sottolinea che, a seguito delle raccomandazioni contenute nella *Peer Review* dell'OCSE del 2009, è stata rilanciata la funzione di valutazione,

trasparenza e comunicazione, in primo luogo attraverso l'elaborazione delle « Linee Guida sulla Valutazione ». Osserva che, come è noto, la gran parte delle risorse finanziarie degli aiuti italiani è diretta verso i paesi prioritari dell'Africa sub sahariana. Fa notare che la Relazione informa che nel 2012 sono stati erogati a favore di quella regione circa 53 milioni di euro a dono, mantenendo sostanzialmente inalterato il flusso di erogazioni in rapporto all'anno precedente. Segnala che tra i maggiori riceventi vi sono, come in precedenza, il Mozambico (13,5 milioni di euro) e l'Etiopia (10,8) e, a seguire, il Sud Sudan (5,5), la Somalia e il Sudan. Osserva, inoltre, che nel 2012 l'Italia ha stipulato accordi di cancellazione definitiva del debito con la Costa d'Avorio, per un totale di 49,8 milioni di euro. Rileva che la cooperazione italiana è tra i principali donatori anche nell'area del Mediterraneo e del Medio Oriente, all'interno della quale Egitto e Tunisia, paesi definiti prioritari dalle linee guida, ricevono i maggiori contributi. Anche il Marocco, con cui sono in corso iniziative importanti anche legate alla conversione del debito, sta assumendo un ruolo di *partner* di sviluppo di primo piano. Segnala invece che, nella penisola balcanica, è ormai da tempo in corso un processo di *Exit Strategy* in considerazione dello sviluppo sociale e di crescita economica dell'area. Fa eccezione l'Albania dove, nel 2012, erano in corso 42 iniziative per un importo complessivo stanziato pari ad oltre 304 milioni di euro. Osserva che i Paesi prioritari del continente asiatico restano Afghanistan (circa 30 milioni di euro nel 2012), Pakistan, Vietnam e Myanmar. All'Asia è destinato il 18 per cento circa del totale dei fondi a dono disponibili sul canale bilaterale. Rileva, infine, che all'America Latina (paesi prioritari Bolivia, Ecuador, Cuba e El Salvador) è destinato l'8 per cento circa del totale dei fondi a dono disponibili sul canale bilaterale.

Per quanto attiene alla Relazione 2012 sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione italiana alle risorse di detti orga-

nismi, ricorda che essa viene predisposta annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli esteri, in base all'articolo 4 della legge n. 49 del 1987. Rileva che è importante ricordare che lo stesso articolo 4 dispone inoltre che sia il Ministro dell'economia – e non quello degli affari esteri – a curare le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e ad assicurare la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi nonché la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto ai paesi in via di sviluppo. Osserva che la Relazione in esame riporta i dati relativi all'anno 2012, riguardanti i principali istituti finanziari internazionali di sviluppo che fanno capo al gruppo della Banca mondiale e alle Banche regionali. Si limita, in questa sede, a segnalare i principali organismi internazionali che ricevono finanziamenti periodici dall'Italia, a partire dalla Banca mondiale, istituita nel 1944, che rappresenta uno dei maggiori organismi internazionali preposti all'assistenza allo sviluppo. Fa presente che la nuova strategia della Banca Mondiale, promossa dal presidente Jim Yong Kim, a capo dell'istituzione dal 1° luglio 2012, prevede l'eliminazione della povertà estrema, portando al di sotto del 3 per cento la percentuale di coloro che vivono con un reddito inferiore a 1,25 dollari al giorno entro il 2030. Segnala poi che la Relazione in esame informa che nell'anno finanziario 2012 (luglio 2011-giugno 2012) la Banca mondiale, attraverso il suo braccio operativo della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD), ha finanziato novantatré nuove operazioni per un totale di 26,7 miliardi di dollari. Oltre a questi finanziamenti, la IBRD fornisce aiuti attraverso *Trust Fund*, per lo più multilaterali, tra i quali il Fondo Globale per l'ambiente e il Fondo Globale per la lotta contro AIDS, TBC e malaria. Rileva che il capitale IBRD sottoscritto dall'Italia, su un totale di 205,394 miliardi di dollari (dei quali 12,42 effettivamente versati e 192,98 a chiamata), è di 5,4 miliardi di dollari, pari al 2,63 per cento

dell'ammontare delle sottoscrizioni e al 2,51 per cento del potere di voto. Fa notare che, a fine 2012, l'Italia finanziava undici Fondi bilaterali e partecipava a quarantatré Fondi multilaterali.

Rileva che l'altro organismo collegato al gruppo della Banca mondiale, l'IDA (*International Development Association*), che assiste i PVS più poveri, ha raggiunto nel 2012 un volume di risorse impegnate pari a 14,8 miliardi di dollari, di cui il 15 per cento a dono, ripartiti su 160 operazioni. La maggior parte delle risorse è andata all'Africa (circa la metà), e subito dopo al sud-est asiatico. Nel 2012 è stato effettuato un trasferimento di reddito verso l'IDA da parte dell'IBRD pari a 650 milioni di dollari. Fa presente che, nel negoziato per il sedicesimo rifinanziamento, l'Italia si è impegnata a fornire il 2,4 per cento delle risorse, mentre nelle precedenti ricostituzioni la quota italiana era stata del 3,8 per cento. Segnala che il 17 dicembre scorso si è concluso il processo negoziale per il diciassettesimo rifinanziamento delle risorse dell'IDA, per un impegno totale di 52 miliardi di dollari nei prossimi tre anni.

Rileva che il Fondo Globale per l'ambiente è un fondo multilaterale amministrato dalla Banca mondiale ed è il più grande finanziatore di progetti per la tutela dell'ambiente. Il Fondo ha il compito di assistere i PVS attraverso contributi a progetti per uno sviluppo sostenibile. Fa notare che assai più ridotte sono le partecipazioni del nostro Paese alle banche di sviluppo regionali: in particolare, la Relazione precisa che l'Italia detiene quote pari all'1,839 per cento della Banca Interamericana di Sviluppo (corrispondenti ad un potere di voto dell'1,897 per cento) avendo sottoscritto un capitale di 2,150 miliardi di dollari su un totale di 116,880 miliardi di dollari.

Per quanto attiene alla Banca asiatica di sviluppo, fa presente che al 31 dicembre 2012 il capitale della Banca era pari a 163,1 miliardi di dollari. Segnala che l'Italia ha sottoscritto una quota di 2.949 milioni di dollari, che corrisponde all'1,81 per cento del totale, mentre il potere di voto è dell'1,75 per cento.

Fa notare che è analogamente ridotta la partecipazione alla Banca africana (AfDB), che è nata nel 1964 e opera attraverso prestiti a valere sul capitale ordinario a condizioni quasi di mercato. La quota azionaria italiana corrisponde al 2,43 per cento del capitale ed il potere di voto al 2,42 per cento. Per il 2012, va segnalata una riduzione del 25 per cento delle operazioni del Gruppo della Banca africana di sviluppo (4,25 miliardi di unità di conto) rispetto all'anno precedente. La Relazione segnala che tale diminuzione è dovuta all'impatto della cosiddetta « primavera araba » che nell'anno precedente aveva determinato forti finanziamenti verso alcuni paesi nordafricani. Rileva che, quanto alla Banca di sviluppo dei Caraibi (CDB), di cui l'Italia è uno dei cinque membri non regionali, la quota sottoscritta ammonta al 3,23 per cento del totale (pari a 50,154 milioni di dollari).

Segnala che l'Italia partecipa inoltre ad organismi che operano in settori specifici, come il Fondo Internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) che, insieme alla FAO ed al PAM (Programma alimentare mondiale), costituisce il « polo romano » delle Nazioni Unite.

Fa presente che la Relazione riferisce che nel febbraio 2012 si sono conclusi i negoziati per il nono rifinanziamento delle risorse dell'IFAD, che hanno fissato l'obiettivo di contributi per 1,5 miliardi di dollari. Ritiene che sarà opportuno acquisire dal Governo le dovute precisazioni circa il fatto che alla data del 31 dicembre 2013 risultava che i pagamenti ricevuti dagli Stati membri erano pari a 799 milioni di dollari, equivalenti al 57 per cento degli impegni (1,4 miliardi di dollari). Risulta che l'Italia, a fronte di un impegno di 83 milioni di dollari per la nona ricostituzione, abbia versato 27,2 milioni di dollari, pari al 33 per cento circa dell'importo promesso.

Rileva che l'Italia aderisce inoltre alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), fondata nell'aprile 1991, nel clima del progressivo collasso dei regimi di democrazia popolare e poco prima che anche l'URSS andasse incontro alla

dissoluzione. Ricorda che l'obiettivo principale della BERS è quello di facilitare la transizione all'economia di mercato nei paesi dell'Europa centrale e orientale, dell'Asia centrale e della sponda sud del Mediterraneo. Fa presente che l'Italia, quale membro fondatore della BERS ha una partecipazione azionaria di 2,55 miliardi di euro, pari all'8,52 per cento (uguale a quella di Francia, Germania, Regno Unito e Giappone) e ha un rappresentante nel Consiglio dei governatori. La BERS ha finanziato, nel corso del 2012, 393 progetti per 8,9 miliardi di euro.

Sottolinea che, dopo lunghissimi anni di attesa e dopo la presentazione di numerosi progetti di legge, anche da parte dello stesso Governo, finalizzati a delineare il nuovo assetto della cooperazione italiana allo sviluppo, si è forse arrivati a discutere e a decidere di questo elemento essenziale della presenza italiana nel mondo. Rileva come non vi sia dubbio che, a 27 anni dalla riforma del settore, occorra costruire una nuova politica italiana di cooperazione allo sviluppo ben ancorata a tutti i nuovi temi rilevanti e all'interlocuzione con diversi soggetti internazionali e con le istanze di cui sono portatori (a cominciare dall'Africa e dalla realtà del G20). Sottolinea che i limiti dell'attuale sistema sono evidenti anche nei due documenti all'esame, a cominciare dalla carenza di un raccordo effettivo tra Ministero degli esteri e Ministero dell'economia nella gestione delle risorse preziose destinate agli organismi multilaterali di sviluppo: l'Italia è infatti – lo si è visto nelle due Relazioni – un donatore prevalentemente multilateralista. Ritiene che la riforma organica del settore non potrà prescindere da alcuni grandi orientamenti che stanno emergendo in questi anni sul senso da dare alla cooperazione allo sviluppo. Da un lato, come è noto, è in pieno svolgimento il dibattito internazionale sull'Agenda internazionale di sviluppo per il post-2015, in cui l'Italia è chiamata a partecipare ed esprimere il proprio contributo e che dovrebbe portare alla conclusione del processo in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel

settembre 2015. Contestualmente, prende avvio l'articolazione della Strategia europea di cooperazione allo sviluppo, in relazione alla nuova programmazione comunitaria 2014-20, con lo specifico impegno nei confronti dell'Africa, oggetto di approfondimento politico in occasione del Quarto Summit Africa-UE previsto a Bruxelles nel mese di aprile.

Ritiene che il Comitato potrà offrire un contributo qualificato all'elaborazione di una legge di riforma che tenga conto di queste nuove coordinate internazionali e delle aspettative degli operatori del settore.

Il viceministro Lapo PISTELLI segnala che la Relazione risponde ad esigenze di trasparenza e serve per dare conto al Parlamento del modo in cui vengono impiegati gli stanziamenti per combattere la povertà e, più in generale, per raggiungere gli Obiettivi del Millennio. Ribadisce l'esigenza, sottolineata anche dalla Presidente Spadoni, di una riforma profonda della legge sulla cooperazione allo sviluppo la cui necessità è rappresentata in questa sede dall'esistenza di due Relazioni, sullo stesso tema, redatte autonomamente da due diversi ministeri. Fa presente che la Relazione si riferisce all'anno 2012 e che riguarda, pertanto, l'attività di un Governo diverso da quello attualmente in carica. Sottolinea che il 2012 è stato un anno importante. Innanzi tutto è l'anno in cui si è avuto un primo, lieve incremento delle risorse destinate alla cooperazione precedentemente decurtate in modo notevole; si è poi tenuto, a Milano, il Forum della Cooperazione internazionale, al quale hanno partecipato moltissime ONG italiane, e che ha rappresentato un momento importante di confronto e di dibattito. Ricorda inoltre che, sempre nel 2012, ha avuto avvio la collaborazione con la Commissione europea per attuare la gestione dei programmi di cooperazione UE, la cosiddetta « cooperazione delegata » grazie alla quale, nel 2013, l'Italia ha ottenuto due programmi di cooperazione, in Egitto ed in Sud Sudan. Ricorda che l'Unione europea risulta essere il primo donatore globale ma che la sua capacità di

implementare i programmi passa attraverso i sistemi nazionali. A tale proposito segnala l'importanza della istituenda Agenzia che si occuperà della gestione operativa dei progetti.

Tornando alle due relazioni in esame, ne segnala la profonda diversità di stile: molto dettagliata e puntuale quella della Direzione generale per la Cooperazione allo Sviluppo, molto più snella quella del Ministero dell'economia e delle finanze. Prende spunto da tale disparità per individuare un'esigenza di coordinamento di cui dovrà farsi carico la riforma del settore dal momento che, anche per quanto concerne il canale multilaterale delle banche e dei fondi di sviluppo, si pone lo stesso problema relativo alla contribuzione italiana al bilancio della cooperazione dell'Unione europea, vale a dire la necessità di intervenire non solo in sede di provvista, ma anche di impiego delle risorse.

Con riferimento al disegno di legge di riforma della normativa in tema di cooperazione allo sviluppo, fa presente che il testo è stato deliberato dal Consiglio dei ministri e che sarà presentato a breve al Parlamento. Segnala che il provvedimento ha cercato di fare tesoro del nutrito dibattito sviluppatosi nella scorsa legislatura, acquisendo, come riferimento, il progetto di legge allora presentato dai senatori Tonini e Mantica. Sottolinea che il disegno di legge non ha un approccio ideologico al tema della cooperazione ma intende affrontarlo attraverso una revisione completa che si basi sui venticinque anni di esperienza trascorsa. Il provvedimento prevede, tra l'altro, l'istituzione di una Agenzia per la cooperazione cui sarebbe assegnata l'implementazione e la realizzazione dei progetti di cooperazione programmati dalla Direzione generale per la Cooperazione allo Sviluppo. In sostanza, al Ministero affari esteri resterebbe il ruolo di « cabina di regia » e di programmazione mentre sarebbe affidato all'Agenzia l'aspetto operativo. L'Agenzia agirà in autonomia e con modalità di autofinanziamento. Segnala che è prevista la nomina di un viceministro delegato cui sarebbe assegnato il compito di verificare la coerenza

e la compatibilità delle politiche del Governo con quelle legate alla cooperazione. Auspica che tale ipotesi possa realizzarsi. In conclusione, richiama l'attenzione sui tempi di reale operatività della legge di riforma che, dal momento della sua approvazione, richiederà almeno altri sei mesi. Ribadisce, pertanto, l'opportunità di un esame rapido da parte del Parlamento.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) ringrazia per la esaustiva relazione e condivide l'esigenza di una rapida approvazione del disegno di legge di riforma della cooperazione. In realtà, manifesta il proprio timore che l'attuale condizione di instabilità politica comporti un rischio non solo per l'approvazione della riforma stessa, ma addirittura per la prosecuzione della legislatura in corso. Esprime particolare apprezzamento per la nomina, prevista nel disegno di legge di riforma, di un viceministro delegato cui sia affidato il compito di valutare la compatibilità delle politiche del Governo con la gestione della cooperazione internazionale e ricorda che nel corso della IV Conferenza mondiale sulla donna, a Pechino, era stata delineata una figura simile cui affidare il compito di verificare, nelle politiche di governo, il rispetto della parità di genere. In quel caso il progetto non ha avuto alcun seguito, per cui si augura che non accada lo stesso.

Maria Edera SPADONI, *presidente e relatore*, nel ringraziare il rappresentante del Governo per l'intervento svolto, desidera chiedere, con esattezza, i tempi per la presentazione del disegno di legge di riforma della cooperazione allo sviluppo. Desidera altresì alcune delucidazioni sulla figura giuridica dell'Agenzia cui il Viceministro ha fatto riferimento, in particolare in relazione alla sua posizione rispetto alla Direzione generale per la Cooperazione allo Sviluppo e al sistema di autofinanziamento. Infine, lamentando il fatto che il Parlamento è troppo spesso costretto ad approvare, in gran fretta e senza possibilità di emendarli, provvedimenti urgenti proposti dal Governo, auspica che nella discussione del disegno di legge di riforma

si possa dar luogo ad un confronto sereno, non affrettato e che possa tenere nella giusta considerazione le proposte di modifica, anche dell'opposizione.

Il viceministro Lapo PISTELLI, rispondendo alla presidente Spadoni, assicura che il disegno di legge sarà presentato, a giorni, al Senato della Repubblica dove inizierà il suo esame parlamentare e dove la Commissione affari esteri, cui il provvedimento è assegnato in sede referente, ha già manifestato l'intenzione di voler procedere in modo spedito. Al fine di un'accelerazione del suo *iter*, osserva che sarebbe molto utile un raccordo tra i Gruppi dei due rami del Parlamento, così da mettere a punto un testo condiviso già al termine dell'esame in Senato e poter così procedere più rapidamente al vaglio da parte della Camera.

Quanto ai rapporti tra l'Agenzia e la Direzione generale per la Cooperazione allo Sviluppo ribadisce che non esiste sovrapposizione tra le due strutture né riduzione delle competenze del Ministero

al quale continuerà a spettare un ruolo politico di programmazione. L'Agenzia, viceversa, avrà compiti operativi di implementazione e gestione dei progetti e sarà dotata di un'ampia autonomia e di una struttura agile. Quanto al tema dell'auto-finanziamento, spiega che l'Agenzia riceverà un finanziamento di base da parte dello Stato, ma potrà poi agire in totale autonomia sul mercato della cooperazione, procacciandosi progetti da attivare e attuando operazioni di *fundraising*. Al fine di comprendere a fondo il senso vero della riforma, suggerisce la strada di un cambio radicale nell'approccio al tema della cooperazione rispetto al quale l'Italia dovrà porsi con atteggiamento sinergico e sintonico con gli altri Paesi.

Maria Edera SPADONI, *presidente e relatore*, rinvia il seguito dell'esame istruttorio ad altra seduta, preannunciando l'eventualità di audire il Direttore generale per la Cooperazione allo Sviluppo presso il Ministero degli affari esteri.

La seduta termina alle 9.20.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	40
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Parere su emendamenti</i>)	44
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Parere su emendamenti</i>)	45
Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Nuovo testo unificato C. 249 (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	46
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense. Atto n. 70 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 13 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.10.

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2027-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2014.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2027-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 150 del 2013, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dal Senato;

preso atto dei chiarimenti risultanti dalla relazione tecnica secondo cui:

le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, che prevedono, in attesa del

completamento del piano di rientro della situazione di esubero, la proroga di un anno delle assegnazioni temporanee di personale non dirigenziale del Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo, nonché l'assegnazione temporanea di personale non dirigenziale presso l'INPS, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la proroga della validità delle graduatorie di concorso di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non modifica le unità assumibili, ma si limita a differire il termine entro il quale portare a compimento alcune procedure di assunzione già previste dalla normativa vigente;

le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, che prevedono che i decreti di riordino dell'organizzazione dei ministeri devono essere adottati entro il 28 febbraio 2014, nonché le disposizioni di cui all'ultimo periodo del medesimo comma che prevedono che i nuovi assetti organizzativi, fermo restando lo svolgimento delle funzioni demandate alle medesime strutture, non devono in ogni caso determinare nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, presentano carattere ordinamentale e non determineranno effetti negativi per la finanza pubblica;

l'articolo 1, comma 14, nel prevedere la proroga per l'espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale delle agenzie fiscali con qualifica dirigenziale e nel disporre contestualmente, al fine di garantire la funzionalità delle agenzie medesime, la proroga o la modifica di incarichi già attribuiti, si limita a consentire la rotazione o l'avvicendamento tra funzionari che già ricoprono incarichi dirigenziali prevedendo, comunque, l'attribuzione dei nuovi incarichi nel limite complessivo del personale già previsto a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14-*bis*, che prevedono la pro-

roga dei contratti dei dirigenti dell'Agenzia italiana del farmaco, potrà farsi fronte nell'ambito delle risorse generate dalla suddetta agenzia, che presenta un adeguato margine operativo;

all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2-*ter*, relative alla proroga dello stato di emergenza ambientale della città di Palermo, si provvederà nell'ambito delle risorse già previste dall'ordinanza n. 3887 del 2010;

la proroga dell'incarico del Commissario liquidatore della gestione denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo », di cui all'articolo 2, comma 3, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

l'autorizzazione di spesa, pari a 1,4 milioni di euro nel 2014, prevista dall'articolo 2, comma 7, per gli oneri connessi all'utilizzo delle Forze armate in attività di vigilanza nella città de L'Aquila, è stata determinata in relazione al periodo di impiego e al personale interessato e comunque nel limite delle risorse disponibili previste dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009;

le risorse finanziarie necessarie alla corresponsione delle indennità ai magistrati onorari e ai giudici di pace sono iscritte nel capitolo 1362 dello stato di previsione del Ministero della giustizia che già prevede, a legislazione vigente, gli stanziamenti necessari per la copertura integrale degli emolumenti da corrispondere a tutti i componenti della magistratura onoraria, attualmente in servizio, interessati dalle disposizioni di proroga di cui all'articolo 2-*bis*;

alla proroga della gestione commissariale della Galleria Pavoncelli di cui all'articolo 4, comma 2-*bis*, potrà provvedersi con le risorse già disponibili sulla contabilità speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 2010;

la proroga dell'obbligo per le autoscuole di adeguare il proprio parco vei-

colare in conformità alla normativa europea, di cui all'articolo 4, comma 3, non determina effetti negativi per la finanza pubblica;

agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, concernente la proroga di sei mesi della dismissione della sede del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di Piazzale Kennedy, potrà farsi fronte mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nel capitolo 1659, piano di gestione 11, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, seppure ridotte ai sensi dell'articolo 1, comma 48, della legge 228 del 2012, risultano comunque congrue;

la proroga del termine per l'affidamento dei lavori per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 6, comma 3, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che le risorse assegnate sono già state destinate alle suddette finalità sulla base delle graduatorie predisposte dalle regioni stesse;

L'articolo 9, comma 9, nel prevedere l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge n. 388 del 2000 per il finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, si limita a finalizzare a specifici interventi risorse già disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 12, in materia di conservazione in bilancio dei residui passivi di conto capitale, consentendo, qualora ne ricorrano i presupposti, il pagamento dei residui nei tempi dovuti, sono volte ad evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti nuovi o maggiori oneri per lo Stato;

la proroga delle disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti della regione Campania in impianti di compostag-

gio in esercizio sul territorio nazionale di cui all'articolo 10, comma 3, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i costi per l'eventuale smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle in cui sono stati prodotti troveranno integrale copertura in sede di determinazione della tariffa per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti;

rilevato che la relazione tecnica, pur verificando positivamente alcune disposizioni del provvedimento, ne evidenzia le seguenti criticità:

l'articolo 9, comma 8-bis, prorogando il termine per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché per gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province autonome, potrebbe pregiudicare l'uniformità della suddetta disciplina sull'intero territorio nazionale necessaria a garantire il consolidamento dei conti pubblici;

l'esonero dall'esame per l'iscrizione al registro dei revisori legali, previsto per i dottori commercialisti e gli esperti contabili dall'articolo 9, comma 14, appare in contrasto con la lettera e la finalità della normativa europea in materia di disciplina delle professioni e potrebbe quindi determinare l'apertura formale di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia;

la proroga al 30 giugno 2014 dell'entrata in vigore del sistema AVCPASS dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, di cui all'articolo 9, comma 15-ter, potrà pregiudicare la disponibilità in tempo reale, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di informazioni rilevanti sugli appalti pubblici dal medesimo utilizzati per la compiuta verifica della tracciabilità della spesa e, ritardando l'attuazione di sistemi applicativi già progettati e realizzati, comporta aggravii di spesa per la suddetta Autorità di vigilanza;

considerato che sulla problematica attinente all'esonero dall'esame per l'iscri-

zione al registro dei revisori legali, previsto per i dottori commercialisti e gli esperti contabili dall'articolo 9, comma 14, si è già pronunciata la XIV Commissione nel parere reso alla Commissione di merito nella seduta del 12 febbraio 2014, formulando al riguardo un'apposita condizione;

ritenuto pertanto che le citate criticità, anche alla luce della verifica positiva delle menzionate disposizioni risultante dalla relazione tecnica, per quanto rilevanti, non attengano alla copertura finanziaria del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 9, sia soppresso il comma 8-bis;

all'articolo 9, comma 14, ove si ritenga di confermare la disposizione, che sancisce l'equipollenza dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile con l'esame di idoneità professionale per l'abilitazione dei revisori legali dei conti, si provveda ad adottare misure integrative che contemplino la previsione di eventuale esame integrativo sulle materie indicate all'articolo 8 della direttiva 2006/43/CE;

all'articolo 9, sia soppresso il comma 15-ter. ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Laura CASTELLI (M5S) chiede che vengano forniti ulteriori chiarimenti in merito alle motivazioni delle condizioni poste nella proposta di parere testé formulata dal relatore, con riferimento ai commi 8-bis, 14, 15-ter, dell'articolo 9.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, in risposta alla richiesta dell'onorevole Castelli,

precisa, in primo luogo, che la soppressione del comma 8-bis dell'articolo 9, trova giustificazione nel fatto che tale disposizione, prorogando il termine per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché per gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province autonome, potrebbe pregiudicare l'uniformità della suddetta disciplina sull'intero territorio nazionale, necessaria a garantire il consolidamento dei conti pubblici. Relativamente poi alla condizione relativa al comma 14 dell'articolo 9, ove si chiede che venga fatto esplicito riferimento all'adozione di misure integrative che contemplino la previsione di un eventuale esame integrativo sulle materie indicate all'articolo 8 della direttiva 2006/43/CE, evidenzia come la stessa sia stata formulata per evitare l'avvio, nei confronti dell'Italia, di eventuali procedure di infrazione in sede europea, in quanto l'esonero dall'esame per l'iscrizione al registro dei revisori legali, previsto per i dottori commercialisti e gli esperti contabili dall'articolo 9, comma 14, appare in contrasto con la lettera e la finalità della normativa europea vigente in materia. Infine, in ordine alla condizione in cui è richiesta la soppressione del comma 15-ter dell'articolo 9, osserva che la proroga al 30 giugno 2014 dell'entrata in vigore del sistema AVCPASS dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, così come prevista da tale norma, potrebbe pregiudicare la disponibilità in tempo reale, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di informazioni rilevanti sugli appalti pubblici dal medesimo utilizzati per la compiuta verifica della tracciabilità della spesa e, ritardando l'attuazione di sistemi applicativi già progettati e realizzati, comporta aggravii di spesa per la suddetta Autorità di vigilanza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.

C. 1864 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Parere su emendamenti).

Francesco BOCCIA (PD), *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che la Commissione politiche dell'Unione europea ha trasmesso, ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio, le proposte emendative 25.1 Prativiera, 25.2 Gallinella e 23.08 del relatore per la XIV Commissione. Fa presente che l'emendamento 25.1 Prativiera, modifica la copertura finanziaria prevista all'articolo 25 e ricorda che il citato articolo indica l'ammontare degli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 – rispettivamente in materia di estensione di agevolazioni fiscali a non residenti, imposta di successione e imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe) – nella misura di 3,7 milioni di euro per l'anno 2014, 20,44 milioni di euro per l'anno 2015 e 15,3 milioni di euro dall'anno 2016, disponendo che alla relativa copertura si provveda mediante riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego ad aliquota agevolata in agricoltura. L'emendamento in esame, invece, prevede che ai citati oneri si faccia fronte mediante l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, rileva come sia necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla modifica della clausola di copertura prevista dall'emendamento, che peraltro non tiene conto della quantificazione degli oneri indicata nel parere reso, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Commissione bilancio nella seduta del 30 gennaio 2014.

Fa presente che la proposta emendativa 25.2 Gallinella ridetermina gli oneri derivanti dagli articoli 5, 6 e 7, peraltro in misura non conforme alla quantificazione

prevista dalla relazione tecnica e al parere reso dalla Commissione bilancio nella seduta del 30 gennaio 2014, provvedendo alla relativa copertura a valere sul PREU che sul piano formale non appare conforme alla prassi contabile. Sottolinea che sull'emendamento appare, pertanto, opportuno acquisire l'avviso da parte del Governo.

Infine, segnala che la proposta emendativa 23.08 del relatore per la XIV Commissione reca disposizioni in materia di controllo della Corte dei conti, per quanto riguarda la verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni e alla definizione di metodologie e linee guida cui devono attenersi gli organismi di controllo interno e gli organi di revisione contabile delle pubbliche amministrazioni. Sul citato emendamento formula, pertanto, una proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere contrario sull'emendamento Prativiera 25.1, per mancanza di congruità nella quantificazione degli oneri ivi previsti e per inidoneità della relativa copertura finanziaria, nonché parere contrario sull'emendamento Gallinella 25.2, per assenza di copertura finanziaria. Con riguardo all'emendamento Gallinella 25.2, precisa preliminarmente che le aliquote previste dall'articolo 30-*bis* del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, non sono più in vigore e che attualmente l'aliquota del PREU gravante sulle *new slot* ha subito già un aumento a decorrere dal 1 gennaio 2013, in quanto il decreto direttoriale 12 ottobre 2011, recepito dall'articolo 10, comma 9, del decreto-legge n. 12 del 2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012, ha portato, per il 2013 e 2014, il PREU sulle *new slot* dall'11,80 per cento al 12,70 per cento della raccolta ed è già previsto che dal 1° gennaio 2015 il tributo si applichi nella misura del 13 per cento. Sotto il profilo del merito, evidenzia che, al netto delle somme che vengono restituite in vincite, le

aliquote del PREU incidono in una misura che si avvicina al 50 per cento del margine, ossia raccolta meno vincite). Ricorda, inoltre, che il disegno di legge recante delega fiscale, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato successivamente dal Senato, attualmente all'esame della Commissione finanze della Camera per l'approvazione definitiva, che si attende di qui a poco, reca all'articolo 14 il riordino delle disposizioni relative al gioco pubblico. In particolare, fa presente che la norma prevede, *inter alia*, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi, anche al fine di assicurare il riequilibrio del relativo prelievo fiscale. Osserva, peraltro, che la raccolta mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento in esame si è ridotta, nel 2013, di 4 miliardi di euro. Oltre che per il citato rilievo di natura formale, ossia per l'erroneo riferimento al decreto-legge n. 185 del 2008, ritiene, quindi, di esprimere parere nettamente contrario all'emendamento in esame, in quanto aumenti di aliquote sulla raccolta derivante dagli apparecchi da divertimento e intrattenimento al di fuori di una cornice sistematica, che potrà essere delineata in attuazione della già ricordata delega fiscale, rischiano di deprimere ancora di più la raccolta e di rendere ancora più caotica la legislazione in materia. Inoltre, osserva che la previsione di un aumento del gettito, senza possibilità di riduzione delle somme destinate alle vincite, farebbe incidere detto aumento direttamente sulla filiera, che non avrebbe la possibilità di traslare la maggiore imposta sui giocatori; ciò in quanto, per la variazione del *payout* sulle new slot, è necessario un intervento tecnico di modifica che deve interessare circa 400 mila apparecchi, per cui un eventuale ritocco del *payout* non potrebbe avere effetti se non per una piccola parte dell'anno 2014.

Esprime, altresì, parere favorevole sulla proposta emendativa 23.08 del relatore per la XIV Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminate le proposte emendative 23.08, 25.1 e 25.2 riferite al disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis* (C. 1864 Governo);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 23.08;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 25.1 e 25.2. ».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Parere su emendamenti).

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che la Commissione politiche dell'Unione europea ha trasmesso, ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio, l'articolo aggiuntivo 7.04 del relatore per la XIV Commissione, il quale, al fine di dare piena attuazione, per le parti non direttamente applicabili, al Regolamento (UE) n. 473/2013 del 21 maggio 2013 sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati

membri della zona euro, proroga i termini per l'esercizio di alcune deleghe conferite al Governo dalla legge n. 196 del 2009 in materia, rispettivamente, di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle pubbliche amministrazioni (fino al 31 dicembre 2015), di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa (fino al 31 dicembre 2015) e di adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato, nonché in materia di tesoreria (fino al 31 dicembre 2016). Sottolinea che sull'emendamento appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere favorevole sulla proposta emendativa 7.04 del relatore per la XIV Commissione, segnalando come le proroghe previste da tale disposizione siano necessarie al fine di proseguire nell'attività di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle pubbliche amministrazioni.

Rocco PALESE (FI-PdL), nel sottolineare l'importanza delle questioni trattate, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta emendativa 7.04 del relatore per la XIV Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato l'articolo aggiuntivo 7.04, riferito al disegno di legge riguardante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.

Nuovo testo unificato C. 249.

(Parere alla XI Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2014.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, tenuto conto della particolare complessità rivestita dal provvedimento, ritiene opportuno procedere a un rinvio del seguito dell'esame, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, rinvia pertanto il seguito dell'esame del provvedimento in oggetto ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 13 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense. Atto n. 70.

(Rilievi alla II Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto ministeriale in esame reca la determinazione dei parametri di liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012, concernente la disciplina dell'ordinamento della professione forense. Segnala che le norme dettano una disciplina generale per la determinazione dei compensi per prestazioni professionali rese da avvocati, in assenza di accordo tra le parti. Ricorda che, nella nota tecnica allegata al provvedimento, con riferimento alle eventuali spese poste a carico del bilancio dello Stato in conseguenza del riconoscimento del diritto al gratuito patrocinio o della spesa sostenuta per la difesa di minori, il Ministero della giustizia ha dichiarato che eventuali maggiori oneri connessi all'applicazione dei parametri potranno essere fronteggiati con le risorse disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, reputa opportuno acquisire dal Governo elementi di valutazione volti a suffragare l'ipotesi di invarianza finanziaria indicata nella nota tecnica allegata al provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva che, agli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato, connesse ai compensi da liquidare agli avvocati in applicazione delle disposizioni contenute nello schema di decreto ministeriale in esame, possa farsi fronte nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 1360 « Spese di giustizia ». Segnala, al riguardo, che l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 606, della legge di stabilità per l'anno 2014, che prevedono, nei casi di patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, la riduzione di un terzo degli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investiga-

tore privato, consentirà di offrire sufficienti margini di copertura nell'ambito del predetto capitolo 1360.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (atto n. 70);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale l'entrata in vigore delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 606, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), che prevedono, nei casi di patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, la riduzione di un terzo degli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato, consentiranno di offrire sufficienti margini di copertura nell'ambito del capitolo 1360 dello stato di previsione del Ministero della giustizia,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale. ».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

C. 282-950-1122-1339-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (*Esame e rinvio*)

48

SEDE REFERENTE

Giovedì 13 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

C. 282-950-1122-1339-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione inizi oggi l'esame, in sede referente, la proposta di legge C. 282-950-1122-1339-B, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, risultante dall'approvazione in un testo unificato, da parte della Camera, e quindi modificata dal Senato.

Com'è noto, il Senato ne ha concluso recentemente l'esame in seconda lettura,

con alcune limitate modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera, che rispettano pienamente l'impostazione adottata alla Camera. A tale proposito desidera esprimere il proprio ringraziamento ai colleghi della Commissione Finanze e tesoro del Senato, in primo luogo nella persona del Presidente Marino, per l'estrema correttezza dimostrata nel rispettare le scelte assunte dalla Camera in occasione dell'esame in prima lettura, apportando al testo solo poche modifiche molto puntuali e del tutto accettabili.

Per quanto riguarda il testo della proposta di legge, essa si compone di 16 articoli, recanti i principi generali e i criteri direttivi di delega, nonché le procedure di esercizio della stessa.

In linea generale il provvedimento riguarda: la revisione del catasto dei fabbricati, nonché norme in materia di evasione ed erosione fiscale; la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale; norme in materia di tutoraggio, semplificazione fiscale e revisione del sistema sanzionatorio, la revisione del contenzioso e della riscossione degli enti locali; la delega per la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché per la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa

e di imposte indirette e in materia di giochi pubblici; la delega ad introdurre nuove forme di fiscalità ambientale.

Passando quindi a sintetizzare il contenuto delle singole disposizioni, con particolare riferimento alle modifiche sostanziali apportate dal Senato, evidenzia come l'articolo 1 – non modificato dal Senato – rechi una delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge, uno o più decreti legislativi, recanti la revisione del sistema fiscale.

Nell'esercizio della delega il Governo deve attenersi, oltre che ai singoli criteri direttivi esplicitati in ciascun articolo della proposta, ai seguenti principi generali, indicati dal comma 1:

rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell'Unione europea;

rispetto dei principi dello statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività delle norme tributarie;

coerenza con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale.

Il comma 1 prevede altresì ulteriori principi e criteri direttivi generali: tendenziale uniformità della disciplina riguardante le obbligazioni tributarie; coordinamento e semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti; coerenza e tendenziale uniformità dei poteri in materia tributaria e delle forme e modalità del loro esercizio; tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d'imposta vantati dal contribuente e debiti tributari a suo carico.

Quanto alla procedura per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi, il comma 5 prevede che le Commissioni parlamentari competenti e per i profili finanziari hanno 30 giorni (prorogabili di altri 20) per l'espressione del parere, trascorsi i quali il provvedimento può essere

comunque adottato. Si prevede altresì, al comma 7, una procedura rafforzata analoga a quella prevista per i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale: qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo è tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Ai sensi del comma 8 il Governo, nei 18 mesi successivi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto attuativo, può adottare eventuali decreti correttivi e integrativi.

Attraverso la riforma del catasto degli immobili di cui all'articolo 2 si intende intervenire a correzione delle sperequazioni insite nelle attuali rendite, accennate a seguito dell'introduzione dell'imposta municipale sperimentale (IMU). Tra i principi e criteri direttivi da applicare per la determinazione del valore catastale degli immobili la delega indica, in particolare, la definizione degli ambiti territoriali del mercato, nonché la determinazione del valore patrimoniale utilizzando il metro quadrato come unità di consistenza in luogo del numero dei vani. È assicurato il coinvolgimento dei comuni nel processo di revisione delle rendite, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti.

La riforma deve avvenire a invarianza di gettito, tenendo conto delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e composizione del nucleo familiare, così come riflesse nell'ISEE; è altresì previsto un meccanismo di monitoraggio da parte del Parlamento del processo di revisione e si attribuisce valore alle informazioni sugli immobili fornite dal contribuente, per il quale sono previste particolari misure di tutela anticipata in relazione all'attribuzione delle nuove rendite, anche nella forma dell'autotutela amministrativa.

Nel corso dell'esame al Senato è stata riformulata la previsione, recata dalla lettera *p*) del comma 3, relativa all'introduzione di un regime fiscale agevolato per la messa in sicurezza degli immobili, nel senso di prevedere un regime agevolato per la realizzazione di opere di adeguamento degli immobili alla normativa in materia di sicurezza e di riqualificazione energetica e architettonica.

Contestualmente devono essere aggiornati i trasferimenti perequativi ai comuni. Sono ridefinite le competenze delle commissioni censuarie, in particolare attribuendo loro il compito di validare le funzioni statistiche (che fanno parte del processo estimativo) utilizzate per determinare i valori patrimoniali e le rendite, nonché introducendo procedure deflative del contenzioso.

A garanzia dei saldi di bilancio, dalla riforma non devono derivare nuovi o maggiori oneri: conseguentemente dovranno essere utilizzate prioritariamente le strutture e le professionalità già esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.

Al riguardo si segnala che la legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 286) autorizza la spesa di 5 milioni per il 2014 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 al fine di consentire la realizzazione della riforma del catasto.

Sottolinea quindi come il provvedimento di delega sia anche orientata ad attuare, con i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 3 e 4, una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento relativa alla generalità dei tributi, nonché a proseguire il contrasto all'evasione e all'elusione e il riordino dei fenomeni di erosione fiscale (cosiddette *tax expenditures*), ferma restando la tutela, oltre che della famiglia e della salute, dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da imprese minori e dei redditi da pensione. A questo fine, nelle procedure di bilancio sono inseriti un rapporto in materia di contrasto all'evasione fiscale (pre-

visto dall'articolo 3, comma 1, lettera *f*) e un rapporto sulle spese fiscali (previsto dall'articolo 4, comma 1).

Sono altresì precisati i contenuti del rapporto sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale, redatto da una Commissione di esperti istituita presso il MEF ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d*), che deve contenere una stima ufficiale dell'ammontare delle risorse sottratte al bilancio pubblico dall'evasione, con la massima disaggregazione possibile dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale, con l'obiettivo, tra l'altro, di individuare le linee di intervento e prevenzione contro la diffusione del fenomeno dell'evasione, nonché per stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali.

Nel corso dell'esame al Senato, a seguito delle integrazioni apportate all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), e all'articolo 4, comma 1, le associazioni familiari sono state inserite tra le rappresentanze che le predette Commissioni di esperti istituite dagli articoli 3 e 4 devono consultare in relazione alla redazione del rapporto sull'economia non osservata e del rapporto sulle spese fiscali.

È quindi prevista, all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), l'emanazione di disposizioni per l'attuazione di misure finalizzate al contrasto d'interessi fra contribuenti, al fine di favorire l'emersione di base imponibile.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 le maggiori entrate rivenienti dal contrasto all'evasione fiscale (al netto di quelle necessarie per il mantenimento degli equilibri di bilancio) e dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale devono essere attribuite esclusivamente al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, istituito dal decreto-legge n. 138 del 2011. Al Fondo sono interamente attribuiti anche i risparmi di spesa derivanti da riduzione di contributi o incentivi alle imprese, che devono essere destinati alla riduzione dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese.

Accanto alla riforma dell'istituto della destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base

alle scelte espresse dai contribuenti, nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta nel comma 2 dell'articolo 4 una norma che delega il Governo a riformare anche l'istituto della destinazione dell'8 per mille.

Evidenzia inoltre come tra gli obiettivi delineati dal provvedimento emerge quello di migliorare la certezza del sistema tributario. A tal fine l'articolo 5 delega il Governo ad attuare la revisione delle vigenti disposizioni antielusive, al fine di disciplinare il principio generale di divieto dell'abuso del diritto, del quale viene fornita, alla lettera *a*), una prima definizione normativa: costituisce abuso del diritto l'uso distorto di strumenti giuridici allo scopo prevalente di ottenere un risparmio d'imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione.

Resta salvaguardata, alla lettera *b*), la legittimità della scelta tra regimi alternativi espressamente previsti dal sistema tributario. A tal fine si prevede, alla lettera *c*), che l'abuso del diritto si configuri nel caso in cui lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali risulti come causa prevalente dell'operazione abusiva; al contrario, se l'operazione (o la serie di operazioni) è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali, l'abuso non si configura.

Ai sensi della lettera *d*) la fattispecie abusiva è inopponibile all'amministrazione finanziaria, la quale può disconoscere immediatamente l'indebito risparmio d'imposta.

Per stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali l'articolo 6 introduce norme volte alla costruzione di un migliore rapporto tra fisco e contribuenti attraverso forme di comunicazione e cooperazione rafforzata. In tale ambito si prevede che le imprese di maggiori dimensioni dovranno costituire sistemi di gestione e controllo del rischio fiscale, con una chiara attribuzione di responsabilità nel sistema dei controlli interni. A fronte di ciò saranno previsti, ai sensi del comma 2, minori adempimenti per i contribuenti,

con la riduzione delle eventuali sanzioni, nonché forme specifiche di interpello preventivo con procedura abbreviata.

Il comma 3 prevede l'ampliamento del tutoraggio dell'amministrazione finanziaria nei confronti dei contribuenti, in particolare quelli di minori dimensioni e operanti come persone fisiche, ai fini dell'assolvimento degli adempimenti, della predisposizione delle dichiarazioni e del calcolo delle imposte, prevedendo a tal fine anche la possibilità di invio ai contribuenti, e di restituzione da parte di questi ultimi, di modelli precompilati, nonché al fine di assisterli nel processo di consolidamento della capacità fiscale correlato alla crescita e alle caratteristiche strutturali delle imprese. Nell'ambito della riforma del sistema del tutoraggio è prevista l'istituzione di forme premiali, consistenti in una riduzione degli adempimenti, in favore dei contribuenti che vi aderiscano.

Il comma 5 delega altresì il Governo ad ampliare l'ambito applicativo della rateizzazione dei debiti tributari, al fine di contrastare l'evasione fiscale e contributiva e di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione. In particolare si prevede: la semplificazione degli adempimenti amministrativi e patrimoniali per accedere alla rateizzazione; la possibilità di richiedere la dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione anche nel caso di accertamento esecutivo; la complessiva armonizzazione ed omogeneizzazione delle norme in materia di rateazione dei debiti tributari; che ritardi di breve durata nel pagamento di una rata, ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate, non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione.

Il comma 6 prevede la revisione della disciplina degli interpelli, per garantirne una maggiore omogeneità anche ai fini di una migliore tutela giurisdizionale ed una maggiore tempestività nella redazione dei pareri, anche procedendo all'eliminazione di forme di interpello obbligatorio che non producono benefici ma solo aggravii per i contribuenti e per l'amministrazione.

L'articolo 7, non modificato dal Senato, delega il Governo a riformare gli attuali regimi fiscali nell'ottica della semplificazione, anche in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali. In base alla lettera *b*) dovranno essere semplificati anche gli adempimenti, specialmente quelli che si ritengono superflui ai fini del controllo e dell'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, o comunque non conformi al principio di proporzionalità. Ai sensi della lettera *c*) saranno oggetto di semplificazione anche le funzioni dei sostituti d'imposta, dei CAF e degli intermediari, attraverso il potenziamento dell'utilizzo dell'informatica.

L'articolo 8, a sua volta non modificato dal Senato, reca i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio penale, che deve essere attuata secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità, dando rilievo alla configurazione del reato tributario per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e utilizzo di documentazione falsa. Per tali fattispecie non possono comunque essere ridotte le pene minime al di sotto di determinate soglie.

Sono inoltre previste una più puntuale definizione delle fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscali e delle relative conseguenze sanzionatorie nonché la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti.

Si dispone quindi che l'Autorità giudiziaria possa affidare i beni sequestrati in custodia giudiziale all'amministrazione finanziaria, in luogo degli organi della polizia giudiziaria, al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative. Viene poi chiarita, al comma 2, la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento, in presenza di un reato tributario, prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in caso di effettivo invio della denuncia entro un termine correlato allo spirare del termine ordinario di decadenza.

L'articolo 9 indica i principi e i criteri da perseguire nell'introduzione di norme volte al rafforzamento dei controlli fiscali, in particolare contrastando le frodi carousel, gli abusi nelle attività di *money transfer* o di trasferimento di immobili, i fenomeni di *transfer pricing* e di delocalizzazione fittizia di impresa, nonché la fattispecie di elusione fiscale.

La norma intende dunque prevedere il rafforzamento dei controlli mirati, possibilmente in sinergia con altre autorità pubbliche. Si prevede l'obbligo di garantire la riservatezza nell'attività conoscitiva e di controllo fino alla completa definizione dell'accertamento il quale, nel corso dell'attività di controllo, deve essere ispirato al principio di riduzione al minimo degli ostacoli al normale svolgimento dell'attività economica del contribuente. Deve inoltre essere rispettato il principio di proporzionalità e rafforzato il contraddittorio con il contribuente. Si stabilisce quindi che, nella riforma dell'attività dei controlli, siano espressamente previsti i metodi di pagamento sottoposti a tracciabilità e che sia incentivato l'utilizzo della fatturazione elettronica.

L'articolo 10 reca i principi di delega per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, da perseguire sia mediante la razionalizzazione dell'istituto della conciliazione nel processo tributario, anche in un'ottica di deflazione del contenzioso, sia tramite l'incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria. Quest'ultimo è da perseguire in particolare attraverso interventi riguardanti: la distribuzione territoriale dei componenti delle commissioni tributarie; la composizione monocratica dell'organo giudicante per controversie di modica entità, l'ampliamento delle ipotesi in cui il contribuente può stare in giudizio senza assistenza tecnica, l'uso della posta elettronica certificata per comunicazioni e notificazioni, la semplificazione dell'elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il rafforzamento della qualificazione professionale dei componenti delle commissioni tributarie, la generalizzazione degli strumenti di tutela cautelare in ogni stato

e grado del processo tributario, la previsione dell'immediata esecutorietà delle sentenze delle commissioni tributarie.

In tale ambito, nel corso dell'esame al Senato, è stato esplicitato, al comma 1, il principio di terzietà dell'organo giudicante. È stato inoltre previsto, al comma 1, lettera *b*), numero 3) l'ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie.

In materia di riordino della riscossione delle entrate locali, si dispone, al numero 1), lettera *c*), del comma 1, la revisione della procedura dell'ingiunzione fiscale e delle ordinarie procedure di riscossione coattiva dei tributi, per adattare alla riscossione locale. Si intende procedere inoltre alla revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei concessionari, all'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati, nonché a introdurre strumenti di controllo e a garantire la pubblicità.

Si dispone quindi, alla medesima lettera *c*), numero 2), lo snellimento delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità e vengono previste iniziative per rafforzare all'interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie. Le attività di riscossione devono essere assoggettate a regole pubblicistiche; i soggetti ad essa preposte operano secondo un codice deontologico, con specifiche cause di incompatibilità per gli esponenti aziendali chi riveste ruoli apicali negli enti affidatari dei servizi di riscossione.

Con riferimento alla tutela dei contribuenti richiama in particolare i profili, recati dalla lettera *e*) del comma 1, attinenti alla tutela dell'abitazione, allo svolgimento dell'attività professionale, alle situazioni di grave difficoltà economica, con particolare riferimento alla pignorabilità dei beni e alla rateizzazione del debito.

L'articolo 11, non modificato dal Senato, reca i principi e i criteri direttivi cui deve uniformarsi il Governo nell'introdurre norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi.

In particolare, ai sensi del comma 1 i decreti legislativi devono prevedere: l'assimilazione all'IRES dell'imposizione sui redditi d'impresa, compresi quelli prodotti in forma associata, da assoggettare a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con un'aliquota proporzionale allineata all'IRES; le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci (da assoggettare a IRPEF) devono essere deducibili dalla predetta imposta sul reddito imprenditoriale; l'introduzione di regimi forfettari per i contribuenti di minori dimensioni, coordinandoli con analoghi regimi vigenti; possibili forme di opzionalità per i contribuenti; semplificazione dell'imposizione su indennità e somme percepite alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il comma 2 attribuisce altresì al Governo il compito di chiarire la definizione di autonoma organizzazione, adeguandola ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'IRAP.

L'articolo 12, a sua volta non modificato dal Senato, reca i principi e criteri direttivi per l'introduzione di norme volte a ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni derivanti dagli organismi internazionali e dalla Unione Europea.

In particolare si prescrive l'introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, estendendo il regime fiscale oggi previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento; la revisione della disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere; la revisione dei regimi di deducibilità degli ammortamenti, delle spese generali e di particolari categorie di costi; la revisione della disciplina delle società di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari, nonché delle norme che regolano il trattamento dei cespiti in occasione dei trasferimenti di proprietà; l'armonizza-

zione del regime di tassazione degli incrementi di valore emergenti in sede di trasferimento d'azienda a titolo oneroso.

L'articolo 13, anch'esso non modificato dal Senato, detta, al comma 1, i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della delega in materia di IVA, che deve avvenire attraverso la semplificazione dei sistemi speciali, nonché l'attuazione del regime del gruppo IVA.

Il comma 2 delega inoltre il Governo ad introdurre norme per la revisione delle imposte cosiddette minori, vale a dire le imposte sulla produzione e sui consumi, di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, attraverso la semplificazione degli adempimenti, la razionalizzazione delle aliquote nonché l'accorpamento o la soppressione di fattispecie particolari, in coordinamento con le disposizioni attuative del federalismo fiscale.

L'articolo 14 riguarda i giochi pubblici, prevedendo in primo luogo, al comma 2, lettera a) una raccolta sistematica della disciplina in un codice delle disposizioni sui giochi e ad un riordino del prelievo erariale sui singoli giochi.

Inoltre il comma 2 reca numerosi altri criteri di delega volti, tra l'altro, a: tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia; vietare la pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e televisive – secondo le modifiche introdotte al Senato alla lettera aa) del comma 2 – nel rispetto dei principi sanciti in sede europea relativi alla tutela dei minori per i giochi con vincita in denaro che introducono comportamenti compulsivi; definire le fonti di regolazione dei diversi aspetti legati all'imposizione, nonché alla disciplina dei singoli giochi, per i quali si dispone una riserva di legge esplicita alla legge ordinaria; armonizzare aggi e compensi spettanti ai concessionari; riordinare la disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, nonché il sistema sanzionatorio.

È inoltre prevista, alla lettera v) del comma 2, la definizione di un concorso statale mediante istituzione di un apposito

fondo, la cui dotazione – secondo le modifiche introdotte al Senato – è stabilita annualmente con la legge di stabilità. Tale concorso è finalizzato prioritariamente al contrasto al gioco d'azzardo patologico, anche in concorso con la finanza regionale e locale ed è finanziato, secondo quanto previsto al Senato, attraverso modifiche mirate alla disciplina fiscale dei giochi pubblici idonee ad incrementare le risorse erariali.

Viene quindi confermato il modello organizzativo fondato sul regime concessorio ed autorizzatorio, ritenuto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi. È garantita l'applicazione di regole trasparenti ed uniformi sull'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, con adeguate forme di partecipazione dei comuni al procedimento di autorizzazione e pianificazione della dislocazione locale di sale da gioco e di punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito.

Si dispone, altresì, il rilancio del settore ippico, anche attraverso l'istituzione della Lega ippica italiana, con funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, ripartizione e rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico. Il Fondo è alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché di eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017.

In tale ambito il Senato ha specificato, alla lettera ff), numero 1), del comma 2,

che il concorso statale all'istituzione e al funzionamento della Lega ippica è definito in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria, a valere su quota parte del fondo di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico previsto dal numero 2) della medesima lettera *ff*), che è a sua volta da quote versate dagli iscritti alla Lega, da quote delle scommesse ippiche, dal gettito delle scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici svolti dentro gli ippodromi, dalla cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici e da eventuali contributi erariali straordinari.

L'articolo 15 delega il Governo ad introdurre nuove forme di fiscalità al fine di preservare e garantire l'equilibrio ambientale (*green taxes*), in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale; secondo le modifiche introdotte al Senato, tale tassazione è finalizzata a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili.

Si prevede inoltre la revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici anche in funzione del contenuto di carbonio, come previsto dalla proposta di Direttiva del Consiglio europeo in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Il gettito derivante dall'introduzione della *carbon tax* è destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla *green economy*, e alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili.

In relazione alla destinazione del gettito, il Senato ha specificato che le risorse dovranno essere finalizzate anche alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili.

Al fine di non penalizzare, sotto il profilo della competitività, le imprese italiane rispetto a quelle europee, l'entrata in vigore delle disposizioni riguardanti la fiscalità ambientale sarà coordinata con la data di recepimento della disciplina armonizzata decisa a livello europeo.

L'articolo 16, non modificato dal Senato, reca, al comma 2, una norma di rilevante pregnanza programmatica, ai sensi della quale la revisione del sistema fiscale persegue l'obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti.

Inoltre si specifica che dall'attuazione della delega non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti.

Desidera quindi sottolineare come la proposta di legge costituisca il primo provvedimento di origine parlamentare che, in questo inizio di Legislatura, ha la concreta possibilità di essere approvata in via definitiva. Tale risultato, di per sé significativo, appare tanto più importante ove si consideri l'ampio consenso di tutte le forze politiche su di esso, dimostrato dal fatto che, in occasione dell'esame in prima lettura alla Camera, nessun gruppo politico ha espresso voto contrario.

Sottolinea, quindi, come il lavoro svolto sul provvedimento rappresenti una scommessa vinta per il Parlamento, nonché, al tempo stesso, una sfida aperta, per lo stesso Parlamento e per il Governo, a portare a compimento un fondamentale intervento di riforma del sistema tributario.

In tale contesto confida che l'esame in sede referente in Commissione possa concludersi in tempi molto rapidi, in modo da poter chiedere alla Presidenza della Camera di inserire quanto prima il provvedimento all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, ricorda che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella riunione di ieri ha convenuto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di lunedì 17 febbraio prossimo, nella prospettiva di richiedere il parere alle Commissioni competenti in sede consultiva già nella prossima settimana.

Daniele PESCO (M5S) evidenzia positivamente il fatto che il Senato abbia apportato poche modifiche al testo approvato

dalla Camera, introducendovi solo alcune integrazioni molto ponderate e sensate.

In tale contesto sottolinea, in riferimento all'articolo 2, come nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sia stata accolta la proposta, avanzata dal gruppo del Movimento 5 Stelle, di precisare, alla lettera *c*) del comma 3, che la possibilità, per l'Agenzia delle entrate, di impiegare tecnici indicati dagli ordini e dai collegi professionali per le rilevazioni necessarie nel quadro della revisione del catasto dei fabbricati, deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Si riserva quindi di verificare ulteriormente il testo, ritenendo comunque ipotizzabile di non apportarvi ulteriori modifiche.

Marco CAUSI (PD) concorda con le considerazioni del Presidente, ritenendo che, alla luce del lungo lavoro svolto sulla delega per la riforma del sistema tributario, il quale ha impegnato la Commissione fin dalla scorsa Legislatura, si debba essere soddisfatti dei risultati conseguiti e che sia pertanto opportuno giungere all'approvazione definitiva del provvedimento nel più breve tempo possibile, al fine di realizzare un'importante riforma che il Paese attende da tempo.

Carla RUOCCO (M5S), con riferimento alle tematiche dell'IVA, affrontate dall'articolo 13 del provvedimento e che hanno costituito oggetto delle mozioni approvate dalla Camera nella seduta di ieri, ritiene opportuno sottolineare come la razionalizzazione delle aliquote di tale imposta debba comunque prevedere il mantenimento dell'aliquota IVA ridotta e di quella cosiddetta «super ridotta», evidenziando come la presenza di un regime agevolato per talune categorie di beni costituisca un fattore di civiltà.

Ritiene quindi, in linea più generale, che ogni intervento di riforma del sistema tributario italiano debba comunque puntare alla riduzione della pressione fiscale.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, ribadendo l'auspicio che il provvedimento possa essere approvato in via definitiva in tempi rapidi, sottolinea come tutti i gruppi debbano a suo giudizio accompagnare con attenzione il lavoro che dovrà essere compiuto dal Governo in sede di predisposizione dei decreti legislativi attuativi.

Il Viceministro Luigi CASERO, con riferimento ad alcune questioni emerse nel corso della seduta, sottolinea come l'articolo 16 del provvedimento preveda esplicitamente, al comma 2, che la revisione del sistema fiscale prevista dall'intervento legislativo persegua l'obiettivo della riduzione della pressione tributaria: pertanto ogni intervento di razionalizzazione in questo campo dovrà necessariamente essere orientato a tale finalità.

Ricorda inoltre di aver assunto, nel corso dell'esame al Senato, l'impegno a discutere in via preventiva con le Commissioni competenti i dettagli tecnici dei diversi schemi di decreto che saranno di volta in volta predisposti dal Governo in attuazione della delega. Rileva, infatti, come su molte tematiche sussista in Parlamento un orientamento quasi unanime, e come sia pertanto possibile realizzare una stretta collaborazione tra le Camere e l'Esecutivo in materia.

Daniele CAPEZZONE, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. Emendamenti C. 1836 Governo (Parere alla XIV Commissione).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*. Emendamenti C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 57

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani 58

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 13 febbraio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 12.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

Emendamenti C. 1836 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*.

Emendamenti C. 1864 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli emendamenti ai disegni di legge in titolo.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, avverte che, la XIV Commissione ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, in riferimento al disegno di legge Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis* (C. 1864 Governo) gli emendamenti Relatore 3.3, Pratavia 3.1, Nesci 3.2, Carinelli 19.6, Fico 19.7, Manfredi 19.1, Ricciatti 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, Elvira Savino 20.1, Pratavia 20.2, Relatore 22.1 e l'articolo aggiuntivo Elvira Savino 23.02, mentre in riferimento al disegno di legge Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo) l'articolo aggiuntivo del relatore 7.03. Ricorda che al parere su tali proposte emendative, che investono gli ambiti di competenza della X Commissione e sono state presentate direttamente presso la XIV Commissione, è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante; qualora infatti la

Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi a tale parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. Qualora viceversa la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo. Invita quindi il relatore ad esprimere i relativi pareri sugli emendamenti e articoli aggiuntivi.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento relatore 3.3, dalla cui approvazione risulterebbero preclusi i successivi Prata-viera 3.1 e Nesci 3.2; esprime parere favorevole anche sugli emendamenti Carinelli 19.6 e Fico 19.7, nonché sul Manfredi 19.1 e Ricciatti 19.2, 19.3 e 19.5. Esprime invece parere contrario sull'emendamento Prata-viera 20.2; e favorevole ancora sul-

l'emendamento del relatore 22.1; sulle proposte emendative Ricciatti 19.4, Elvira Savino 20.1 e 23.02 si riserva invece un ulteriore approfondimento.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 13 febbraio 2014.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.

C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.10 alle 13.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	59
Sulla povertà minorile.	
Audizione del presidente dell'UNICEF Italia, Giacomo Guerrera (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	59

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 13 febbraio 2014. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sulla povertà minorile.

Audizione del presidente dell'UNICEF Italia, Giacomo Guerrera.

(Svolgimento e conclusione).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Giacomo GUERRERA, *presidente dell'UNICEF Italia*, e Federica AGUIARI, *Ufficio Advocacy*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Loredana LUPO (M5S), Vanna IORI (PD), Chiara SCUVERA (PD) nonché i senatori, Ornella BERTOROTTA (M5S) e Nunzia CATALFO (M5S).

Giacomo GUERRERA, *presidente dell'UNICEF Italia*, e Federica AGUIARI, *Ufficio Advocacy*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00034 Mariaatella Bianchi sulla sospensione delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia, audizione di rappresentanti dell'ENI e del Prof. Enzo Di Salvatore, docente di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Teramo	3
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	4
5-02145 Fiano e Rosato: Sul concorso interno per la nomina alla qualifica di vice-sovrintendente della polizia di Stato bandito con decreto del Capo della polizia del 23 dicembre 2013	4
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	10
5-02146 Matteo Bragantini e Rondini: Su presunte irregolarità fiscali nel comune di Lacchiarella	5
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	12
5-02147 Dadone e Paolo Bernini: Sulle sanzioni disciplinari erogate nei confronti di agenti di polizia a seguito di condanna penale definitiva	7
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	13

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331-927-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	14
<i>ALLEGATO (Emendamenti)</i>	18
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULL'AGENDA GLOBALE POST 2015, SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO:

Relazione annuale al Parlamento sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2012 (Doc. LV).	
--	--

Relazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione italiana alle risorse di detti organismi riferita per l'anno 2012 (Doc. LV, n. 1-bis) (<i>Esame istruttorio congiunto e rinvio</i>)	33
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	40
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Parere su emendamenti</i>)	44
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Parere su emendamenti</i>)	45
Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Nuovo testo unificato C. 249 (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	46

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense. Atto n. 70 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 282-950-1122-1339-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	48
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. Emendamenti C. 1836 Governo (Parere alla XIV Commissione).	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. Emendamenti C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	57

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani	58
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	59
Sulla povertà minorile.	
Audizione del presidente dell'UNICEF Italia, Giacomo Guerrera (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	59

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 4,00



17SMC0001790